

mentale — Individuazione dell'oggetto da parte della Corte costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati militari — Cod. pen. mil. di pace, art. 180, primo comma — Reclamo collettivo attuato anche in forma comportamentale — Indiscriminata e generica sanzionabilità di qualsiasi modalità di esercizio del reclamo — Limitazioni non riconducibili alla necessità di preservare l'ordine legalmente costituito da turbative violente — Compressione del diritto fondamentale di libera manifestazione del pensiero espresso in forma collettiva — Limitazioni allo sviluppo democratico delle forze armate — Violazione degli artt. 21 e 52 della Costituzione — Illegittimità costituzionale.

Libertà di manifestazione del pensiero — Costituzione, art. 21 — Modalità di esercizio in forma collettiva — Sono garantite dalla Costituzione per lo sviluppo dell'ordinamento democratico (sent. nn. 1/1956 e 51/1960) — Loro disciplina legislativa — Limiti (sent. nn. 131/1973 e 106/1974).

Libertà di manifestazione del pensiero — Costituzione, art. 21 — Forze armate — Manifestazione del dissenso pacifico dei militari espresso in forma collettiva — Cod. pen. mil. di pace, art. 180, primo comma — Non può essere conculcato dalle esigenze di disciplina militare — Armonizzazione del disposto costituzionale con il principio di democrazia cui deve ispirarsi l'ordinamento delle Forze armate ex art. 52 della Costituzione.

Decisioni della Corte costituzionale — Dichiarazione di illegittimità costituzionale — Ipotesi di norma collegata a due fattispecie, di cui una sola costituisce oggetto della pronuncia (principale) di illegittimità (mentre l'altra non forma oggetto di sindacato) — Non è applicato l'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

N. 127 — Sentenza 29 aprile 1985 Pag. 55

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Categorie di soggetti esercenti il patrocinio legale in determinate preture — Legge 7 luglio 1901, n. 283, artt. 6, lett. b, 7, 8 e 9; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, art. 1, secondo comma, nonché artt. 2 e 3 (in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b, della legge n. 283); legge 28 giugno 1928, n. 1415, art. 1 — Deroga alla prescrizione dell'esame di Stato previsto, invece, per gli avvocati e procuratori — Insussistenza di un giustificato motivo

N. 205 — Sentenza 10 luglio 1985 Pag. 737

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Abruzzi — Legge regionale riapprovata il 16 marzo 1976 — Abrogazione di legge regionale di delega alle province di funzioni amministrative — Ricorso del Governo per preteso contrasto con l'art. 118, terzo comma, della Costituzione — Ridefinizione normativa del decentramento amministrativo (legge 22 luglio 1975, n. 382, e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) — Modifica dell'ambito delle funzioni delegabili — Attuazione regionale (legge 11 settembre 1979, n. 44) delle deleghe e subdeleghe agli enti territoriali minori in conformità della sopravvenuta normazione statale — Cessazione della materia del contendere.

N. 206 — Sentenza 10 luglio 1985 » 743

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia — Provincia di Bolzano — Programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e ladina — D.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860 — Convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la R.A.I. — Ricorso provinciale per asserita invasione di competenza — Impugnativa di provvedimento meramente applicativo di una disposizione di legge non impugnata nei termini — Ammissibilità.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia — Provincia di Bolzano — Radiotelevisione — Gestione del territorio provinciale — Programmi in lingua tedesca e ladina — D.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860 — Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la R.A.I. — Assunta rivendicazione di una competenza generale ed esclusiva in materia alla Provincia secondo lo Statuto e le norme di attuazione (DD.PP.RR. 31 agosto 1972, n. 670, e 1º novembre 1973, n. 691) — Individuazione delle competenze (legislativa ed amministrativa) provinciali — Sono limitate alla tutela dell'autogestione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche — Convenzione nella specie non invasiva delle attribuzioni della Provincia — Reiezione del ricorso.

Radiotelevisione — Legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 4 — Predisposizione dei programmi — Formulazione degli indirizzi generali riservata ad un unico organo dello Stato (Commissione parlamentare) — Garantisce i principi costituzionali di obiettività, imparzialità e completezza del-

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Famiglia — Riconoscimento dei figli naturali — Impugnazione per difetto di veridicità — Cod. civ., art. 263 — Richiesta alla Corte di stabilire i termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione da sostituirsi alla prevista imprescrittibilità — Competenza del legislatore — Inammissibilità della questione.

N. 135 — Ordinanza 2 maggio 1985 Pag. 143

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Amministrazione pubblica — Tentativo di oltraggio a un pubblico ufficiale a mezzo di telegrafo — Cod. pen., artt. 56 e 341 — Perseguibilità d'ufficio e non a querela di parte — Sanzione più severa rispetto al reato di diffamazione — Assunta violazione degli artt. 3, 15 e 21 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 51/1980 e ord. n. 165/1980) — Trattamento sanzionatorio differenziato — Discrezionalità legislativa — Insindacabilità — Limite della ragionevolezza — Manifesta infondatezza.

N. 136 — Sentenza 3 maggio 1985 » 147

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Addetti ai pubblici servizi di trasporti in concessione — R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, secondo e terzo comma (modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633) — Controversie relative al riconoscimento della qualifica superiore — Obbligo del previo esperimento del ricorso gerarchico — Ipotesi di omessa previsione di rimessione in termini con contestuale sospensione del giudizio — Ritenuta improponibilità dell'azione giudiziaria decorsi i termini dalla formazione del silenzio-rigetto — Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Insussistenza — Questioni già risolte in via giurisprudenziale successivamente alla sentenza n. 93/1979 della Corte costituzionale — Applicazione analogica dell'art. 443 del Codice di procedura civile — Azione giudiziaria subordinata alla sola prescrizione ordinaria — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 137 — Sentenza 3 maggio 1985 » 155

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Fattispecie — Oltraggio a magistrato in udienza — Cod. proc. pen., artt. 435 e 436 —

N. 209 — Ordinanza 10 luglio 1985 Pag. 791

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Urbanistica — Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 15, terzo comma — Regione Piemonte — Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, art. 64, primo comma — Illeciti amministrativi — Eguale trattamento sanzionatorio applicabile a fattispecie differenti — Preteso contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione — Inapplicabilità delle norme impugnate nel giudizio di merito — Difetto assoluto di rilevanza — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Urbanistica — Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, lett. b — Applicabilità di identiche sanzioni penali a situazioni diverse — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Questione già dichiarata infondata (sent. n. 47/1979) — *Jus superveniens*: legge 28 febbraio 1985, n. 47 — Previsione di ipotesi di estinzione dei reati in questione — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 210 — Sentenza 11 luglio 1985 » 795

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Tirocinanti ospedalieri — Legge 18 aprile 1975, n. 148, art. 12 — Trattamento economico — Criteri per la determinazione dell'assegno mensile — Assunta violazione degli artt. 36, primo comma, 34, terzo e quarto comma, 4, primo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione — Insussistenza — Tirocinio pratico — Funzione e natura giuridica — Non integra un rapporto di lavoro con l'ente ospedaliero — Sufficienza dell'assegno mensile in vista dell'inserimento dei tirocinanti nel mondo del lavoro — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 211 — Sentenza 11 luglio 1985 » 803

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione Emilia-Romagna — Legge regionale 28 agosto 1973, n. 31, art. 1, secondo comma — Organo regionale di controllo (legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 55 e 56) — Componenti designati dalla Regione — Ipotesi di funzioni aggiuntive dei componenti supplenti — Assunta violazione dell'art. 130 della Costituzione (sotto il profilo

N. 207 — Sentenza 10 luglio 1985 Pag. 773

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Radiotelevisione — D.L. 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10) — Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo sull'intero territorio nazionale — Assegnazione delle bande di frequenza — Assunta violazione di competenze garantite alla Provincia (Statuto, artt. 3, terzo comma, 8, nn. 4, 18 e 19 e 16, D.P.R. 1º novembre 1973, n. 691, artt. 7, 8 e 10) — Insussistenza — Competenza generale ed esclusiva in materia riservata allo Stato — Attribuzioni sostitutive esercitabili dalla Provincia — Esclusione (sent. n. 206/1985) — Individuazione di alcune specifiche competenze provinciali, in ragione della tutela delle minoranze linguistiche — Competenza del Ministero per l'assegnazione delle bande di frequenza — Giustificazione (sent. n. 202/1976) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Radiotelevisione — Legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 4 — Predisposizione dei programmi — Formulazione degli indirizzi generali riservata ad un unico organo dello Stato (Commissione parlamentare) — Garantisce i principi costituzionali di obiettività, imparzialità e completezza della pubblica informazione (sent. 59/1960, 225/1974, 148/1981).

Regione Trentino-Alto Adige — Provincie — Competenza legislativa — Materie — Locuzioni: comunicazioni e trasporti; assunzione diretta di servizi pubblici; attività sportive e ricreative — Nozione.

N. 208 — Ordinanza 10 luglio 1985 » 787

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Cod. proc. pen., artt. 554 n. 3, 576, 578 — Prescrizione del reato intervenuta dopo la pronuncia della sentenza ma prima del suo passaggio in giudicato — Impedimento alla formazione del giudicato — Omessa previsione — Asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Esperibilità del rimedio del giudizio di revisione ex art. 554, n. 3, Cod. proc. penale — Inconvenienti relativi al momento applicativo delle norme impugnate — Danno luogo a diseguglianze di mero fatto — Estraneità alla competenza della Corte costituzionale (sent. n. 22/1982) — Manifesta infondatezza.

la pubblica informazione (sent. nn. 59/1960, 225/1974, 148/1981 — Salvezza del trattamento privilegiato fatto alla Provincia di Bolzano.

Radiotelevisione — Garanzia della pubblica informazione — Orientamento normativo favorevole allo Stato nei rapporti con le autonomie regionali (sent. n. 94/1977) — Profilo della eventuale maggiore partecipazione di tali autonomie alla organizzazione e gestione del servizio pubblico nel rispetto dei principi costituzionali — Estraneità alle competenze della Corte costituzionale.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia — Provincia di Bolzano — Radiotelevisione — D.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860 — Programmi in lingua tedesca e ladina — Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la R.A.I. — Procedimento ed approvazione — Mancato intervento del Presidente della Provincia alla seduta del Consiglio dei ministri — DD.PP.RR. 31 agosto 1972, n. 670, art. 52, e 1^o febbraio 1973, n. 49, art. 19 — Lesione delle competenze costituzionalmente garantite della Provincia — Annullamento dell'atto impugnato.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia — Provincia di Bolzano — Radiotelevisione — D.M. 3 dicembre 1976 e D.M. 31 gennaio 1983 — Approvazione dei piani nazionali di ripartizione delle radiofrequenze — Assegnazione nell'intero territorio nazionale riservato al Ministero — Assunta lesione di competenze in materia riservate alla Provincia — Insussistenza — Reiezione del ricorso.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia — Provincia di Bolzano — Radiotelevisione — Ritrasmissione dei programmi esteri provenienti dall'area culturale tedesca e ladina — Richiesta della Provincia di istituzione di una terza rete televisiva — Reiezione ministeriale 18 maggio 1984 — Competenza della Provincia costituzionalmente garantita in materia (sent. n. 225/1974) — Necessità di un esercizio coordinato del potere dello Stato e del potere della Provincia — Diniego ministeriale avente natura di mero esercizio negativo del potere statale — Contenuto della nota riferito inscindibilmente all'ambito privato e pubblico — Inammissibilità del conflitto.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia — Provincia di Bolzano — Radiotelevisione — Deliberazione 16 dicembre 1977 della R.A.I. — Istituzione della terza rete televisiva — Ricorso proposto avverso un atto di un ente privato non imputabile allo Stato — Inammissibilità.

Assistenza e previdenza — Diritti costituzionalmente garantiti — Esercizio regolato e limitato dalla legge — Limite della compatibilità con la funzione del diritto (sent. nn. 36/1958 e 234/1974) e la sua effettività (sent. nn. 31/1977 e 56/1979).

N. 204 — Sentenza 10 luglio 1985 Pag. 721

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Università — Professori ordinari — D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo e terzo comma — Nomina a presidente di Cassa di risparmio — Collocamento in aspettativa senza assegni — Assunta disparità di trattamento rispetto alle nomine conferite ai docenti di scuola di grado non universitario — Insussistenza — Continuità nello svolgimento delle funzioni di insegnamento da parte dei docenti universitari — Incongruenza della comparazione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Università — Professori ordinari — Assunzione di cariche presso enti pubblici economici — D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, terzo comma — Collocamento in aspettativa senza assegni — Nomina a presidente di Cassa di risparmio — Assunta violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, con riferimento al diverso trattamento economico corrisposto dagli enti assuntori — Insussistenza — Improspettibilità di una questione di costituzionalità riferita alla norma impugnata — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Università — Professori universitari con regime di impegno a tempo pieno — Assunzione di cariche presso enti pubblici — D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo e terzo comma — Collocamento in aspettativa senza assegni — Assunta violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 51 e 97 della Costituzione — Insussistenza — Razionalità del divieto di cumulo tra attività universitaria e attività presso enti pubblici — Incompatibilità stabilita indipendentemente dall'importanza dei singoli enti pubblici — Attiene alla genericità ed astrattezza della norma legislativa — Apprezzamenti concernenti la retribuzione degli incarichi presso gli enti pubblici economici ed altri enti di diritto pubblico — Coinvolgono la discrezionalità del legislatore — Insindacabilità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 202 — Sentenza 10 luglio 1985 Pag. 701

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Cod. proc. pen., art. 395, primo comma — Istruzione sommaria — Richiesta del pubblico ministero di proscioglimento di più coimputati — Reiezione da parte del giudice istruttore — Prosecuzione dell'istruzione in via formale anche nei confronti di imputati reputati proscioglibili dai due organi giudiziari — Pretesa violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Insussistenza — Interpretazione logico-sistematica delle cause che danno luogo a sentenze di proscioglimento — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Processo penale — Tempi processuali — Principio del « giusto processo » contenuto nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo — Non è recepito dalla Costituzione allorché l'imputato si trovi a piede libero.

N. 203 — Sentenza 10 luglio 1985 » 711

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Impiego pubblico — Liquidazione della pensione — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 147, primo comma — Computabilità del servizio preruolo — Esercizio del diritto al riscatto — Termini di decadenza — Assunta menomazione, sotto distinti profili, dell'art. 3 della Costituzione — Regime di decadenza del diritto al riscatto e imprescrittibilità del diritto a pensione — Compatibilità — Assunta violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione — Insussistenza — Funzione e congruità dei termini di decadenza apposti all'esercizio del diritto di riscatto — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Assistenza e previdenza — Diritto alla pensione — Imprescrittibilità — Funzione — Presupposti azionabili dall'interessato per la consistenza e l'esistenza del diritto alla pensione — Costituiscono esercizio di diritti strumentali — Assoggettamento a termini di decadenza — Legittimità.

Assistenza e previdenza — Diritto al riscatto e diritto alla pensione — Sono ontologicamente distinti e strutturalmente diversi — Insindacabilità alla stregua del principio di eguaglianza.

N. 199 — Sentenza 28 giugno 1985 Pag. 683

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania (resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823), artt. 2 e 3 — Rapporto di lavoro del cittadino italiano sorto e svolto in Germania — Infortunio mortale sul lavoro — Superstiti a carico del lavoratore — Corresponsione di una rendita a norma della legislazione tedesca — Trattamento di minore favore rispetto ad identica fattispecie disciplinata dalla legge italiana (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 85, n. 3) — Asserita violazione degli artt. 3 e 35 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Soggezione, nella specie, del rapporto di lavoro alla legge tedesca — Influenza di una dichiarazione d'incostituzionalità della norma impugnata — Inammissibilità della questione (sent. n. 122/1976).

N. 200 — Ordinanza 28 giugno 1985 » 689

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assunzioni obbligatorie — Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5, e legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, ultimo comma — Invalidi psichici — Esclusione — Pretesa violazione degli artt. 3, 4, 35, 38 e 41 della Costituzione — Questione già dichiarata inammissibile (sent. n. 52/1985) — Manifesta inammissibilità.

N. 201 — Sentenza 10 luglio 1985 » 693

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Veneto — Territori soggetti a vincolo idrogeologico — Provvedimento n. 381/382 del 22 gennaio 1983 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova — Assenso all'esercizio di concessione mineraria — Mancanza dell'autorizzazione dell'autorità forestale — Competenza della Regione in materia *ex* D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, quarto comma — Disconoscimento dei poteri spettanti alla Regione — Annullamento.

Foreste — Trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, quarto comma — Raccordo fra le competenze regionali e statali — Necessità di un intervento del legislatore (cfr. sent. nn. 223/1984 e 239/1982).

e D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 — Nuova regolamentazione della materia — Cessazione della materia del contendere.

N. 197 — Sentenza 28 giugno 1985 Pag. 669

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Campania — Università di Napoli — Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1976, n. 3214 — Istituzione della Scuola speciale per l'abilitazione all'esercizio di arti sanitarie ausiliarie e professioni sanitarie — Ricorso governativo per assunta violazione di disposizioni di principio dettate con legge statale (D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 6, n. 21) — Adozione di nuovo provvedimento conforme ai rilievi formulati nel ricorso governativo (decreto n. 4127 del 18 ottobre 1977) — Cessazione della materia del contendere.

N. 198 — Sentenza 28 giugno 1985 » 675

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Impiego privato — Legge 18 dicembre 1960, n. 1561, art. 1 — Indennità di anzianità — Criteri per la determinazione — Trattamento più favorevole rispetto agli operai — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Caratteristiche distintive e situazioni comuni ai lavoratori di entrambe le categorie — Discrezionalità legislativa sulla valutazione delle prime (cfr. sent. nn. 18/1974 e 117/1976) — Diffamazione giustificata dai diversi contratti collettivi stipulati in materia per le due categorie — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Indennità di anzianità — Legge 18 dicembre 1960, n. 1561, art. 1 — Distinzione tra operai e impiegati — Pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge 29 maggio 1982, n. 297 — Nuova disciplina della materia (parità tra le due categorie) — Non si applica ai rapporti esauriti — Rilevanza della questione — Ammissibilità.

Lavoro — Trattamento di fine rapporto — Legge 13 maggio 1985, n. 190 — Graduale equiparazione tra impiegati ed operai — Natura giuridica dell'istituto — Nuove tendenze dottrinarie contrarie ad attribuirgli carattere retributivo.

della mancata previsione in legge statale) — Insussistenza — Non incidenza dei supplenti sul *quorum* strutturale dei votanti — Giustificazione della disposizione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Competenza della Corte costituzionale — Costituisce specificazione di quella generale prevista dall'art. 134 della Costituzione (sent. n. 38/1957).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Leggi regionali non impugnate nei termini in via d'azione — Ammissibilità (ord. n. 38/1976).

N. 212 — Sentenza 11 luglio 1985 Pag. 811

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanze del giudice *a quo* — Erronea indicazione delle disposizioni impugnate — Individuazione e rettificazione da parte della Corte.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Legge 7 agosto 1973, n. 519, artt. 64, primo comma, e 66 — Retribuzione — Dirigenti di ricerca e ricercatori dell'Istituto superiore di Sanità — Inquadramento economico — Trattamento ritenuto irragionevolmente inferiore rispetto ai dirigenti statali — Insussistenza — Garanzia dei diritti quesiti attraverso lo strumento perequativo dell'assegno *ad personam* — Non equiparabilità con il trattamento economico dei docenti universitari — Giustificazione — Inconferente richiamo alla sent. n. 219/1975 — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 213 — Sentenza 11 luglio 1985 » 823

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Morte del prestatore di lavoro — Corresponsione di indennità ai familiari indicati dall'art. 2122, primo comma, Cod. civile — Non compete alla vedova separata giudizialmente per colpa e non avente diritto al mantenimento — Pretesa irrazionalità in violazione all'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Tassatività dei familiari beneficiari dell'indennità — Giustificazione — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 192 — Ordinanza 26 giugno 1985 Pag. 633

Decisioni della Corte costituzionale — Correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 114 del 19 aprile 1985 (Norme integrative, art. 21).

N. 193 — Sentenza 28 giugno 1985 » 637

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Associazioni aventi carattere internazionale — Costituzione — Cod. pen., art. 273 — Necessità della previa autorizzazione governativa — Non riconducibilità ai limiti previsti dall'art. 18 della Costituzione — Contrasto con la tutela accordata dall'art. 11 della Costituzione ad organizzazioni internazionali costituite per fini di pace e di giustizia — Illegittimità costituzionale — Associazioni aventi carattere internazionale — Cod. pen., art. 274, e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 211 — Partecipazione nel territorio dello Stato — Illegittimità costituzionale conseguenziale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Entrata in vigore della Costituzione — Leggi preesistenti o successive incompatibili — Abrogazione — Competenza del giudice ordinario — Questione di legittimità costituzionale — Competenza esclusiva della Corte costituzionale (sent. n. 1/1956).

N. 194 — Sentenza 28 giugno 1985 » 643

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Leggi penali — D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, terzo comma (convertito nell'art. 1 della legge 6 febbraio 1980, n. 15) — Reati aggravati dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico — Preclusione alla applicazione di attenuanti generiche — Pretesa violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione — Questione già ritenuta non fondata (sent. n. 38/1985) — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Cod. pen., art. 280, ultimo comma — Reati aggravati dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico — Preclusione alla applicazione di attenuanti generiche — Pretesa violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione — Insussistenza — Dubbi interpretativi circa la configurazione giuridica dell'evento di lesioni gravi o

maturazione del diritto — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Assimilazione della attività del coltivatore diretto a quella del prestatore d'opera — Regime di favore ai fini della ripetizione — Discrezionalità legislativa — Razionalità — Conferma dell'orientamento della Corte rispetto alla prescrizione dei diritti del lavoratore subordinato (cfr. sent. nn. 63/1966, 143/1969, 174/1972) — Applicabilità di identico regime al coltivatore diretto — Giustificazione — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 228 — Sentenza 11 ottobre 1985 Pag. 943

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Vilipendio alle Forze Armate — Autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia — Cod. pen., artt. 159, primo comma, 313, e R.D.L. 9 dicembre 1941, n. 1386, art. 3 — Mancata previsione di un termine all'esercizio del potere — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Errata individuazione della norma impugnabile — Difficoltà nella individuazione del *petitum* concernente l'art. 159, primo comma, del Codice penale in esito ad una pronuncia sulla questione sollevata — Inammissibilità.

N. 229 — Sentenza 11 ottobre 1985 » 947

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — ILOR — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 6, primo comma — Metodo dell'accertamento catastale per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari — Ipotesi di intervenuta cessione del fondo e di voltura chiesta, ma non eseguita — Effetti ai fini dell'imposizione del tributo — Assunta violazione degli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione — Insussistenza — Responsabilità tributaria solidale tra precedente possessore (iscritto in catasto) e nuovo possessore dalla data del titolo che serve di base alla voltura (art. 32 del D.P.R. n. 602/1973) — Esecutorietà dell'iscrizione a ruolo del precedente possessore — Previsione della retrattabilità dell'accertamento catastale mediante ruolo con esclusione della riscossione coattiva anticipata del credito d'imposta — Rimedio della rivalsa in ipotesi di mancata presentazione della domanda di voltura — Esclusione di illegittimità costituzionale.

razione ed il riconoscimento della personalità giuridica di alcuni Istituti — Costituiscono atti successivi ad altro (decreto ministeriale affermando la competenza dello stato) non impugnato tempestivamente — Inammissibilità.

N. 190 — Sentenza 25 giugno 1985 Pag. 617

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legittimazione a sollevare questioni di legittimità — Impiego pubblico — Tutela in via d'urgenza dei diritti soggettivi derivante da comportamenti omissivi della pubblica Amministrazione — Cod. proc. civ., art. 700 — Inapplicabilità da parte del giudice ordinario — Assunta violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione — Incompetenza del giudice a quo — Suo difetto di legittimazione — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Controversie patrimoniali — Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo — Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, ultimo comma — Tutela in via d'urgenza limitata alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato — Non si applicano i provvedimenti d'urgenza a tutela dei diritti soggettivi previsti dal Codice di rito civile — Ingiustificata limitazione dei poteri cautelari del giudice amministrativo con riferimento alla direttiva di ordine generale contenuta nell'art. 700 Codice procedura civile — Violazione degli artt. 3 e 113 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

N. 191 — Ordinanza 25 giugno 1985 » 629

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, secondo comma — Licenziamenti collettivi — Accordi interconfederali — Assunta violazione del diritto di difesa e trattamento deteriore rispetto ai lavoratori colpiti da licenziamenti individuali — Insussistenza — Diversità degli interessi regolati nelle due fattispecie — Discrezionalità del legislatore — Razionalità — Tutela giurisdizionale del lavoratore in caso di licenziamento collettivo — Risulta, comunque, garantita — Manifesta infondatezza.

Tutela giurisdizionale — Procedure differenziate in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio — Legittimità (sent. n. 63/1982).

gravissime — Giudizio di bilanciamento fra circostanze attenuanti ed aggravanti — Inapplicabilità (sent. n. 38/1985) — Attentato alla vita da cui deriva la morte della persona (Cod. pen., art. 280, quarto comma) — Non può considerarsi circostanza aggravante — Effetti della pronuncia limitati alle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo citato — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Leggi penali — Legge 29 maggio 1982, n. 304, art. 3, ultimo comma — Reati aggravati dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico — Fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 6 febbraio 1980, n. 15 — Preclusione all'applicazione delle attenuanti generiche (Cod. pen., art. 280, ultimo comma) per i dissociati che abbiano collaborato con l'autorità di polizia o con quella giudiziaria — Pretesa violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Motivazione errata della questione — Inammissibilità.

Decisioni della Corte costituzionale — Sentenza additiva in materia penale — Inammissibilità.

N. 195 — Sentenza 28 giugno 1985 Pag. 655

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — D.L. 18 settembre 1976, n. 648, art. 42, primo comma (convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 1976, n. 730) — Imposta straordinaria a carico dei proprietari di autoveicoli — Assunzione delle fasce di potenza fiscale per la determinazione della misura del tributo — Assunta violazione degli artt. 3 e 53, primo comma, della Costituzione — Discrezionalità legislativa — Insindacabilità — Inammissibilità della questione.

Decisioni della Corte costituzionale — Adozione di provvedimento di carattere discrezionale — Competenza del legislatore.

N. 196 — Sentenza 28 giugno 1985 » 633

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Toscana — Sanità — Tirocinio ospedaliero — Disciplina e modalità di svolgimento — D.M. 28 ottobre 1975 — Assunta lesione della competenza regionale (artt. 117 e 118 Cost.) — *Jus superveniens*: legge 23 dicembre 1978, n. 833,

N. 130 — Ordinanza 29 aprile 1985 Pag. 77

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Professioni di avvocato e procuratore — R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68 (convertito con legge 22 gennaio 1934, n. 36) — Richiesta di pagamento di onorari e rimborso spese a seguito di definizione del giudizio mediante transazione — Asserita applicabilità della norma anche a prestazioni stragiudiziali — Difetto di motivazione della richiesta estensibilità — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Professioni di avvocato e procuratore — R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 68 — Richiesta di pagamento di onorari e rimborso spese a seguito di definizione del giudizio mediante transazione — Asserita violazione dell'art 3 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 132/1974) — Manifesta infondatezza.

N. 131 — Sentenza 2 maggio 1985 » 81

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Costituzione delle parti — Termini — Carattere perentorio — Costituzione tardiva — Inammissibilità (v. ordd. 14 maggio 1952, 3 giugno 1970, 29 ottobre 1975, 16 gennaio 1980).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle FF.SS. — Legge 18 marzo 1959, n. 132, articolo unico — Riserva allo Stato del diritto di esercitare la pubblicità su tali beni anche se visibile e percettibile da aree di strade pubbliche — Assunta competenza istituzionale dei Comuni e ingiustificata situazione di privilegio — Assunta violazione degli artt. 3, 5, 128 e 97 della Costituzione — Insussistenza — Inerenza del regime pubblicitario alla necessità di garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario — Competenza dell'Azienda ferroviaria — Razionalità — Necessità della autorizzazione dei comuni per le affissioni di mezzi pubblicitari — Adeguata tutela dei vari interessi pubblici — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 132 — Sentenza 2 maggio 1985 » 89

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Trattati internazionali — Trasporto aereo — Morte o lesione corporea del trasportato in caso di sinistro — Limita-

le competenti autorità statali — Immediata operatività dell'accordo nei rapporti internazionali tra i rispettivi Stati — Attualità dell'interesse all'impugnazione di atto lesivo di competenze statali (cfr. sent. nn. 170/1975 e 123/1980).

Repubblica italiana — Indivisibilità — Costituzione, art. 5 — Postula l'esclusiva soggettività internazionale dello Stato — Effetti (sent. nn. 21/1968, 142/1972) — Atti regionali incidenti sulle scelte statali di politica estera — Illegittimità.

Diritto internazionale — Esclusività della competenza statale — Temperamenti a favore di attività promozionali all'estero svolte dalle Regioni nelle materie di loro competenza — Condizioni e limiti (sent. nn. 8/1985, 175/1976 e 94/1985) — D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, art. 2, secondo comma.

N. 188 — Sentenza 25 giugno 1985 Pag. 603

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione Friuli-Venezia Giulia — Legge regionale 17 luglio 1974, n. 31, articolo unico — Progressione in carriera dei dipendenti della Regione — Sospensione dell'attuazione di norme statali di mero dettaglio in materia di pubblico impiego (D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, artt. 36, 37 e 38) — Stato giuridico ed economico del personale — Potestà legislativa esclusiva — Razionalità della normativa impugnata — Non sono violati i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato né sussiste obbligo di uniformità con le norme dettate per il personale statale (artt. 4 e 68 dello Statuto) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regione Friuli-Venezia Giulia — Stato giuridico ed economico del personale della Regione — Potestà legislativa esclusiva — Limiti *ex* artt. 4 e 68 dello Statuto speciale (sent. nn. 100/1967 e 8/1967).

Regione Friuli-Venezia Giulia — Impiego pubblico regionale — Autonomia legislativa primaria — Limite dell'uniformità alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale — Interpretazione.

N. 189 — Sentenza 25 giugno 1985 » 611

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Lazio — Beneficenza pubblica — DD.PP.RR. n. 1082 e 1083 del 1982 concernenti l'approvazione della ristrutturazione.

gli artt. 3 e 36, e/o 103, 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione — Insussistenza — Regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici, magistrati compresi — Discrezionalità legislativa — Inconferente richiamo alla sent. n. 219/1975 (concernente la estensione del trattamento retributivo dei dirigenti della P.A. ai professori universitari) — Disomogeneità delle situazioni poste a confronto — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 134 — Sentenza 2 maggio 1985 Pag. 125

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Famiglia — Disconoscimento della paternità — Termine per l'esercizio dell'azione — Cod. civ., art. 244, secondo comma (in relazione all'art. 235, n. 3, stesso Codice) — Omessa previsione di decorrenza dei termini dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie — Riesame della questione già decisa con sentenza di rigetto 64/1982 — Giustificazione — Esclusione del diritto di agire in giudizio decorso un anno dalla nascita del figlio — Irrazionalità — Violazione dell'art. 24, primo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Famiglia — Disconoscimento della paternità — Cod. civ., art. 244, correlato all'art. 235 — Evoluzione della coscienza collettiva — Maggiore rilevanza del rapporto effettivo di procreazione (cfr. sent. nn. 49/1971 e 126/1978) — Spostamento dal *favor legitimitatis* al *favor veritatis* anche in relazione al progresso scientifico circa la prova negativa della paternità.

Famiglia — Costituzione, art. 30, primo comma — Interpretazione — Rapporto naturale di filiazione — Diritti e doveri dei genitori — Necessità della loro individuazione (sent. n. 118/1974).

Diritto di azione — Costituzione, art. 24, primo comma — Interpretazione — Termine per il compimento di atti — Garanzia estesa alla conoscibilità del momento della decorrenza del termine per la sua piena utilizzazione (sent. n. 14/1977).

Decisione della Corte costituzionale — Sentenza di accoglimento — Effetti — Estensione a giudizi già definiti — Esclusione.

Decisione della Corte costituzionale — Sentenza dichiarativa di illegittimità — Estensione in via consequenziale a casi non totalmente identici — Esclusione.

zione alla responsabilità del vettore — Leggi 19 maggio 1932, n. 841, art. 1, e 3 dicembre 1962, n. 1832, art. 2 (esecuzione dell'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955) — Ingiustificata omissione, nella specie, di adeguata tutela delle pretese risarcitorie del danneggiato — Lesione dei diritti inviolabili della persona — Violazione dell'art. 2 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Questione proposta dal giudice *a quo* — Responsabilità patrimoniale del vettore nel trasporto aereo — *Jus superveniens* — Ipotesi di non rilevanza nella specie.

Diritti inviolabili della persona — Costituzione, art. 2 — Ambito di applicazione — Danno alla persona derivante da sinistro aereo — Incidenza sul bene supremo della vita — Tutela costituzionale del diritto al risarcimento — Estensione ai prossimi congiunti della vittima — Fondamento (Cost., artt. 29, 30, 31 e 36) — Diversità da altra questione decisa (sent. n. 46/1971).

Trattati internazionali — Trasporto aereo — Limite alla responsabilità del vettore — Tutela del danneggiato in ipotesi di sinistro — Deroga al principio del risarcimento integrale del danno — Esigenza di compatibilità con l'attività intrapresa del vettore *ex art. 41* della Costituzione — Consolidamento, nella normativa internazionale, del principio di imputazione del sinistro al vettore a titolo di responsabilità oggettiva — Ammissibilità di un limite quantitativo nell'ammontare della liquidazione del danno purché integrato da un congegno di adeguamento — Tutela costituzionale di un serio ristoro del danneggiato — Criteri per la verifica della sua congruità (cfr. sent. nn. 55/1976 e 160/1981).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Legge di esecuzione interna di clausole di trattati internazionali.

N. 133 — Sentenza 2 maggio 1985 Pag. 111

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Magistrati — Consiglieri di Cassazione — Trattamento economico — Legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. 16 *ter* — Omessa equiparazione all'organo che riveste la massima qualifica dell'amministrazione attiva — Assunta violazione de-

Comune compreso nello stesso mandamento — È esclusa la rimessione del procedimento — Pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge 22 dicembre 1980, n. 879, art. 4 — Abrogazione espressa della norma impugnata — Applicabilità nel giudizio di merito tuttora in corso — Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 240 — Ordinanza 22 ottobre 1985 Pag. 1033

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Applicabilità delle norme penali più favorevoli contenute in decreti-legge non convertiti — Cod. pen., art. 2, ultimo comma — Contrasto con l'art. 77 della Costituzione che dispone l'inefficacia *ex tunc* di decreti non convertiti — Questione già dichiarata fondata (sent. n. 51/1985) — Manifesta infondatezza.

N. 241 — Ordinanza 22 ottobre 1985 » 1037

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Toscana — Tutela dell'ambiente degli inquinamenti — D.L. 29 maggio 1984, n. 176 — Assunta violazione degli artt. 117, 118, 124, 97 e 77 della Costituzione — Ricorso depositato fuori termine (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 32, terzo comma) — Manifesta inammissibilità.

N. 236 — Sentenza 22 ottobre 1985 Pag. 1017

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Norme abrogate — Situazioni maturate anteriormente alla data in cui la norma ha cessato di avere vigore — Sindacabilità (sent. nn. 255/1982, 77/1963 e 4/1959).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Legge 3 aprile 1958, n. 460, art. 32, quarto comma — Sottufficiali di p.s. dispensati dal servizio, rimossi dal grado o cessati dal servizio per effetto di condanna penale — Conseguimento della pensione al compimento di quindici anni di servizio — Omessa previsione — Disparità di trattamento rispetto agli ufficiali — Analogia con altre questioni già accolte dalla Corte (sent. nn. 255/1982 e 114/1971) — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

N. 237 — Sentenza 22 ottobre 1985 » 1021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Ordinanza di sfratto per morosità — Cod. proc. civ., art. 404 — Opposizione di terzo — Non è ammessa — Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Questione identica ad altra già decisa (sent. n. 167/1984) — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

N. 238 — Sentenza 22 ottobre 1985 » 1025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Spettacoli teatrali o cinematografici abusivi — Cod. pen., art. 668 — Trattamento sanzionatorio ritenuto irragionevolmente differenziato in quanto non applicabile alle trasmissioni televisive private — Pluralità dei mezzi di espressione — Inidoneità di un solo mezzo a fungere quale parametro di comparazione (sent. nn. 47/1977, 168/1982 e 169/1985) — Non è violato l'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 239 — Ordinanza 22 ottobre 1985 » 1029

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Reati commessi dal conciliatore — Competenza del pretore — Cod. proc. pen., art. 60 —

N. 222 — Sentenza 12 luglio 1985 Pag. 907

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Sentenza di condanna — Cod. proc. pen., art. 489, ultimo comma — Omessa previsione della compensazione, per giusti motivi, delle spese processuali tra l'imputato e la parte civile — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Disciplina differenziata rispetto all'analoga azione in sede civile — Peculiare finalità del processo penale — Giustificazione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Processo penale — Preminenza dell'interesse all'accertamento della responsabilità penale — Azione civile riparatrice — Posizione subordinata ed accessoria (sent. nn. 108/1970, 206/1971, 39/1982).

N. 223 — Ordinanza 12 luglio 1985 » 913

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 27, terzo comma, 69, sesto e settimo comma, 71; legge 21 febbraio 1977, n. 28, articolo unico, terzo comma; D.L. 28 ottobre 1977, n. 778, art. 1; D.L. 30 marzo 1978, n. 77, art. 1; D.L. 24 giugno 1978, n. 298, art. 1; legge 27 gennaio 1963, n. 19, artt. 1 e 4 — Affitto di immobile adibito ad albergo e affitto di azienda alberghiera — Asserita disparità di trattamento nei confronti dei rispettivi affittuari — *Jus superveniens*: D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 — Ridefinizione della materia — Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 224 — Ordinanza 12 luglio 1985 » 919

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati e pene — Sequestro di persona a scopo di estorsione — Pluralità di partecipi del reato — Cod. pen., artt. 114, secondo comma (in relazione agli artt. 112, n. 1, e 630) — Trattamento sanzionatorio — Assunta violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione — Insussistenza — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 143/1984) — Inconferente richiamo all'art. 27, terzo comma, della Costituzione — Manifesta infondatezza.

secondo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale.

Radiotelevisione — Imprese di ripetizione di programmi esteri — Legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 40, primo comma, e 44, secondo comma, ultima parte — Trasmissione di messaggi commerciali pubblicitari — Divieto — Attività economica proibita per fini di utilità sociale — Individuazione dello scopo e della congruità dell'intervento del legislatore in riferimento alla libertà garantita dall'art. 41 della Costituzione — Competenza della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 78/1970).

Radiotelevisione — Impresa di ripetizione di programmi esteri — Sua peculiarità — Messaggi pubblicitari nazionali ed esteri — Situazioni non paragonabili — Esigenza di una disciplina della materia — Competenza del legislatore.

N. 232 — Ordinanza 11 ottobre 1985 Pag. 985

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Leggi penali — Legge 3 maggio 1967, n. 317, art. 9, quarto comma, e legge 24 dicembre 1975, n. 706, art. 8, sesto comma — Sanzione amministrativa per le violazioni depenalizzate — Opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione — Termine per la proposizione ritenuto ordinatorio — Assunta violazione degli artt. 3, 24, 97, 102 e 113 della Costituzione — Insussistenza — Carattere perentorio del termine — Natura giuridica (sent. n. 32/1970) — Questione fondata su un presupposto palesemente erroneo — Manifesta infondatezza.

N. 233 — Sentenza 22 ottobre 1985 » 989

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Imposta comunale sulla pubblicità — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 20, n. 1 — Pubbliche affissioni nei locali di somministrazione e adibiti alla vendita di prodotti al dettaglio — Esenzione dal tributo — Eccettuazioni riferite ad affissioni che superino una determinata superficie — Asserito eccesso dalla delega conferita con legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 12, secondo comma, n. 1 — Insussistenza — Non è violato l'art. 77, primo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

(sent. n. 58/1963) — Necessità di un controllo sull'idoneità tecnica alla professione dei soggetti — Violazione degli artt. 33, quinto comma, e 3, primo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Autodifesa consentita per limitate ipotesi — Scelta della difesa tecnica — Garanzia circa la sua adeguatezza.

N. 128 — Ordinanza 29 aprile 1985 Pag. 67

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Accertamento dell'imposta sui redditi — Sostituto d'imposta — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47 — Omessa presentazione della dichiarazione — Identico trattamento sanzionatorio indipendentemente dalla avvenuta effettuazione delle ritenute e versamenti dovuti — Assunta violazione degli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione e dell'art. 10 della legge delegante 9 ottobre 1971, n. 825 — *Jus superveniens*: legge 22 dicembre 1980, n. 882 — Sanatoria di irregolarità in materia tributaria — Omesso accertamento della rilevanza della questione in relazione alla normativa sopravvenuta — Manifesta inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Accertamento dell'imposta sui redditi — Sostituto d'imposta — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 47 e 55 — Disparità di trattamento nelle ipotesi di tardiva od omessa dichiarazione — *Jus superveniens*: legge 22 dicembre 1980, n. 882 — Sanatoria di irregolarità in materia tributaria — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 129 — Ordinanza 29 aprile 1985 » 73

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — D.L. 15 febbraio 1984, n. 10, art. 3 — Modifiche alla determinazione della misura dell'indennità di contingenza e della indennità integrativa speciale — Assunta violazione degli artt. 3, 36 e 39 della Costituzione — Questioni sollevate con riferimento a decreto-legge decaduto per mancata conversione (sent. n. 307/1983) — Questioni già dichiarate non fondate con riferimento al successivo provvedimento legislativo parzialmente di identico contenuto (sent. n. 59/1982) — Manifesta inammissibilità.

N. 230 — Sentenza 11 ottobre 1985 Pag. 957

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Successioni — Determinazione della porzione disponibile da parte del testatore — Criteri — Cod. civ., artt. 556, 564, secondo comma, e 751 — Riunione fittizia, imputazione *ex se*, collazione relative a somme di denaro donato — Applicabilità in via estensiva del principio nominalistico operante nel campo dei rapporti obbligatori — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Determinazione del valore dei beni al momento dell'aperta successione anziché al momento della donazione — Effetti conseguenti al deprezzamento della moneta — Rimedi — Discrezionalità legislativa — Incompetenza della Corte costituzionale — Inammissibilità della questione.

Corte costituzionale — Competenza — Limiti — Scelte rimesse al legislatore (cfr. sent. nn. 214/1983, 232/1984, 134/1985).

Decisioni della Corte costituzionale — Sentenza additiva — Insufficienza nella specie — Scelta tra soluzioni astrattamente possibili — Incompetenza della Corte — Inammissibilità (sent. nn. 214/1983, 232/1984, 134/1985).

N. 231 — Sentenza 11 ottobre 1985 » 965

Radiotelevisione — Pubblicità commerciale — Regolamentazione legislativa in adesione agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale (sent. nn. 225 e 226/1974) — Natura del messaggio pubblicitario — Fonte di finanziamento dell'attività d'impresa — Tutela e limiti funzionali legittimati dall'art. 41 della Costituzione — Esigenza di una disciplina delle modalità di presentazione delle trasmissioni pubblicitarie — Competenza del legislatore.

Radiotelevisione — Imprese esercenti impianti ripetitori di programmi esteri — Legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 40, primo comma, e 44, secondo comma, ultima parte — Diffusione via etere, da emittenti estere, di messaggi pubblicitari commerciali — Divieto — Ragioni che lo giustificano — Assolutezza del divieto incongrua e sproporzionata per eccesso — Esigenza di garantire una fonte di finanziamento dell'impresa — Condizione necessaria per il pluralismo nell'informazione — Violazione dell'art. 41,

N. 225 — Ordinanza 12 luglio 1985 Pag. 923

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Libertà personale — Riesame dei provvedimenti restrittivi — Cod. proc. pen., artt. 263 *bis*, 263 *ter*, e legge 12 agosto 1982, n. 532, art. 25 — Assunta inapplicabilità al rito militare in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Questione già ritenuta non fondata (sent. n. 50/1985) — Possibile e tendenziale operatività delle norme impugnate all'interno del rito militare — Questioni rappresentanti mere difficoltà di fatto — Manifesta infondatezza.

N. 226 — Sentenza 11 ottobre 1985 » 927

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Urbanistica — Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 19 — Indennità di espropriazione — Procedimento — Avviso di deposito nel Foglio annunci legali della relazione di stima da parte dell'U.T.E. — Decorrenza dei termini per l'opposizione — Omessa previsione della notificazione agli espropriandi — Assunta violazione degli artt. 24, 3 e 113, della Costituzione — Insussistenza — Partecipazione degli interessati alle fasi essenziali del procedimento ablatorio — Non è reso difficile l'esercizio tempestivo del diritto di difesa (cfr. sent. nn. 14/1977, 141/1970, 110/1972, 151/1980) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 227 — Sentenza 11 ottobre 1985 » 935

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 12 giugno 1962, n. 567, art. 8 — Canone dovuto dall'affittuario — Termini previsti per la ripetizione di somme corrisposte in eccedenza — Trattamento di favore e differenziato rispetto alle ipotesi di richiesta di maggiore canone spettante al concedente — Giustificazione — Razionalità — Non è violato l'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 28 — Canone dovuto dall'affittuario coltivatore diretto — Ripetizione di somme corrisposte in eccedenza al massimo tabellare — Applicabilità dei termini di prescrizione previsti per i rapporti di lavoro subordinato, con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto anziché dalla data di

N. 220 — Sentenza 12 luglio 1985 Pag. 883

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Diritto internazionale — Legge 26 maggio 1984, n. 225, di ratifica del trattato Italia-U.S.A. del 13 ottobre 1983 — Estradizione nei confronti dei minori — Assunta incompatibilità con gli artt. 27, terzo comma, e 31 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Questione sollevata in via astratta ed ipotetica — Inammissibilità.

N. 221 — Sentenza 12 luglio 1985 » 889

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 205, lett. *a* e *c*, e 213 — Infortuni sul lavoro — Lavoratori autonomi in agricoltura — Esclusione dal trattamento di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta — Asserita violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione — Insussistenza — Diversità di trattamento rispetto ai lavoratori autonomi del settore industriale ed ai lavoratori dipendenti in agricoltura — Previsione di identico trattamento per i lavoratori agricoli che fanno uso di strumenti meccanici — Giustificazione con il diverso grado di esposizione al rischio — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Valutazione della rilevanza della questione — Sussistenza — Ammissibilità.

Assistenza e previdenza — Infortuni sul lavoro — Ambito della garanzia previdenziale e criterio di valutazione della differenza di trattamento degli eventi protetti — Sono in rapporto ai rischi che le forme assicurative e previdenziali intendono proteggere (sent. n. 262/1976).

Assistenza e previdenza — Attività agricola ed attività industriale — Graduale parificazione dei due tipi di lavorazione — Estensione agli addetti nel settore agricolo delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (legge 10 maggio 1982, n. 251).

Assicurazioni sociali — Costituzione, art. 38, secondo comma — Cessazione di squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie — Compito demandato alla discrezionalità del legislatore.

legge nel termine prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione — Manifesta inammissibilità (ord. n. 362/1983).

N. 219 — Sentenza 12 luglio 1985 Pag. 867

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Importazione di acquavite — Imposta di conguaglio riscuotibile dall'amministrazione doganale — D.P.R. 14 agosto 1954, n. 676, e D.P.R. 23 agosto 1960, n. 905 — Criteri — Assunta violazione degli artt. 11, 3 e 53 della Costituzione — Censure riferite a norme pattizie aventi valore di legge ordinaria e coinvolgenti il merito delle scelte insindacabili del legislatore fiscale — Eccezione di inammissibilità — Reiezione — Configurabilità di elementi idonei per una pronuncia sul merito della questione — Sindacabilità da parte della Corte della discrezionalità legislativa sotto il profilo della irrazionalità o arbitrarietà — Ammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Importazione di acquavite — Imposta di conguaglio riscuotibile dall'amministrazione doganale — D.P.R. 14 agosto 1954, n. 676, e D.P.R. 23 agosto 1960, n. 905 — Riscossione di un maggior onere fiscale rispetto al similare prodotto interno — Assunta violazione dell'art. 11 della Costituzione che assicura il rispetto della parità tributaria stabilita nel trattato G.A.T.T. (legge 5 aprile 1950, n. 295) — Insussistenza — Non assimilabilità della legge di esecuzione del G.A.T.T. alla legge che ha conferito efficacia interna al Trattato CEE — Inidoneità della regola del pari trattamento tributario a valere quale criterio di raffronto nei riguardi della legge ordinaria (sent. n. 96/1982) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Importazione di acquavite — Imposta di conguaglio riscuotibile dall'amministrazione doganale — D.P.R. 14 agosto 1954, n. 676 e D.P.R. 23 agosto 1960, n. 905 — Riscossione di un onere fiscale aggiuntivo rispetto al similare prodotto interno esonerato dall'imposta principale (IGE) — Assunta violazione del principio della parità tributaria stabilito dal G.A.T.T. con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — Insussistenza — Valutazione del costo fiscale complessivo afferente al ciclo di fabbricazione del prodotto interno (cfr. sent. n. 96/1982) — Applicazione « plurifase » dell'IGE — Imposta di conguaglio per le importazioni istituita a fini perequativi — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

le disposizioni più favorevoli (sent. n. 223/1984) — Fattispecie — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, secondo comma — Urbanistica.

N. 217 — Sentenza 11 luglio 1985 Pag. 855

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Toscana — Ricorso proposto dalla Giunta regionale — Omessa comunicazione al Consiglio regionale (art. 46, lett. h, Statuto) — Si risolve in una mera irregolarità concernente i rapporti tra i due organi regionali — Ininfluenza sull'atto introduttivo del giudizio — Ammissibilità del ricorso.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Parametro dei giudizi — Integrazione anche con norme esecutive o integrative di disposizioni formalmente costituzionali (sent. 82/1958, 120/1966, 81/1973) — Fattispecie — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, secondo comma — Trasferimento di funzioni dello Stato alle Regioni — Ricorso per violazione di un'attribuzione regionale — Ammissibilità.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Toscana — Lavori pubblici — Ristrutturazione dell'Istituto penale dell'isola della Gorgona — Ordinanza del sindaco (n. 42/80 del 7 ottobre 1980) di sospensione — Richiesta di annullamento rivolta al sindaco da parte del prefetto di Livorno (nota 15 ottobre 1980) — Carenza assoluta di potere del sindaco ad adottare provvedimenti cautelari in ordine all'esecuzione di opere dell'Amministrazione statale (legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, art. 32) — Mancanza di un contrasto con la Regione — Inidoneità dell'atto prefettizio a dare vita ad un conflitto tra enti — Inammissibilità del ricorso regionale.

N. 218 — Ordinanza 11 luglio 1985 » 861

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Toscana, Trentino-Alto Adige, Abruzzi, Sardegna, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Provincia di Bolzano — Decreti-legge 29 marzo 1979, n. 100, 26 maggio 1979, n. 156, 30 dicembre 1979, n. 662, 30 dicembre 1979, n. 684, 20 novembre 1981, n. 663, 5 agosto 1978, n. 468 (nuovo testo); 11 luglio 1983, n. 317, 29 agosto 1984, n. 519 e 18 settembre 1984, n. 582 — Impugnativa proposta avverso decreti legge non convertiti in

loggi di servizio per il personale militare — Legge statale 18 agosto 1978, n. 497, n. 4 — Poteri riconosciuti al ministro — Assunta violazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 5 e 16 — *Jus superveniens*: legge 28 febbraio 1981, n. 47 — Abrogazione tacita — Operatività *ex nunc* — Persistenza degli effetti già prodotti dalla norma impugnata — Non è cessata la materia del contendere.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Urbanistica — Costruzione di alloggi di servizio per il personale militare — Legge statale 18 agosto 1978, n. 497, art. 4 — Poteri attribuiti al Ministero della difesa — Assunta violazione della competenza legislativa primaria della Provincia in materia (Stat. T.-A.A. artt. 8, n. 5 e 16) — Insussistenza — Configurazione giuridica degli edifici militari ed infrastrutture connesse — Costituiscono opere di difesa nazionale — Competenza statale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 216 — Sentenza 11 luglio 1985 Pag. 847

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri — Legge statale 6 febbraio 1985, n. 16 — Equiparazione alle opere destinate alla difesa militare (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, secondo comma) — Esclusione del potere della Provincia di verificare la conformità delle opere alla disciplina urbanistica — Assunta violazione dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (DD.PP.RR. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 3, 8 n. 5, 16, e 22 marzo 1974, n. 381, art. 21) — Insussistenza — Esigenze della difesa nazionale — Limitano la potestà legislativa provinciale in materia urbanistica — Attribuzione ai carabinieri di funzioni non solo di polizia ma anche militari — Configurazioni delle sedi di servizio quali beni strumentali alla difesa e alla integrità della Nazione — Applicabilità dell'art. 81, secondo comma, del D.P.R. n. 616 del 1977 anche alle Regioni a statuto speciale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regioni — Trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni — D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — Provvedimento normativo rivolto soltanto alle Regioni a statuto ordinario — Ipotesi di previsione di poteri più ampi rispetto alle Regioni a statuto speciale — Estensibilità a quest'ultime del-

N. 234 — Sentenza 22 ottobre 1985 Pag. 995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Edilizia residenziale pubblica — Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 51 — Aree destinate a programmi costruttivi — Delibera comunale di localizzazione — Omessa previsione dell'obbligo di pubblicazione stabilito, invece, dalla normativa sui piani di zona — Asserita pretermissione della facoltà da parte degli interessati di presentare opposizioni ed osservazioni — Assunta violazione degli artt. 3, 42 e 97 della Costituzione — Insussistenza — Esigenza pubblica di semplificazione e accelerazione delle procedure attuative dei programmi — Giustificazione di interesse pubblico in ordine alla non prevista pubblicazione — Razionalità — Impossibilità di confronto con strumentazioni edilizie di più vaste dimensioni — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Amministrazione pubblica — Buon andamento e imparzialità — Costituzione, art. 97 — Contenuto — Direttiva per la regolamentazione delle pubbliche attività — Finalità — Predisposizione ottimale di strutture e moduli d'organizzazione — Adozione di ulteriori canoni di garanzia (c.d. procedimentalizzazione dell'amministrazione) — Discrezionalità legislativa — Principio del « giusto procedimento » — Non può considerarsi costituzionalizzato (sent. n. 23/1978).

N. 235 — Sentenza 22 ottobre 1985 » 1007

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Successioni — Cod. civ., art. 564, primo comma — Azione di riduzione delle donazioni e dei legati — Condizioni di procedibilità — Asserita violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Limitazioni poste dalla norma impugnata — Garantiscono la obiettività e sincerità nell'accertamento della consistenza dell'asse ereditario — Fattispecie controverse nel giudizio di merito — Costituiscono particolari ipotesi di fatto — Insindacabilità — Inammissibilità della questione.

Decisioni della Corte costituzionale — Pronunzia di illegittimità emanata in relazione ad una situazione di fatto — Esclusione.

Esclusione dalla possibilità di accesso agli organi di governo delle Università — Assunta violazione degli artt. 3, 33, 51 e 97 della Costituzione — Insussistenza — Distinzione tra docenti a tempo pieno da quelli a tempo definito — Giustificazione — Accesso alle cariche universitarie riservato solo ai primi — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Trattamenti differenziati previsti dalla legge — Opzione da parte del singolo soggetto interessato — Non è violato l'art. 3 della Costituzione.

Università — Costituzione, art. 33, ultimo comma — Interpretazione — Autonomia — È accordata sulla base di un apprezzamento discrezionale del legislatore — Limite della razionalità — Estraneità del disposto costituzionale con riferimento allo stato giuridico dei docenti e alla composizione degli organi universitari.

Uffici pubblici e cariche elettive — Costituzione, art. 51 — Interpretazione — Esercizio del diritto dei cittadini di accedervi in condizioni di eguaglianza — Esclusione di taluni cittadini disposta con legge — Legittimità — Limite della ragionevolezza e della rispondenza ad una finalità di pubblico interesse.

Amministrazione pubblica — Buon andamento — Costituzione, art. 97 — Giustifica il diverso trattamento tra docenti a tempo pieno ed a tempo definito in ordine all'accesso alle cariche universitarie.

N. 146 — Sentenza 3 maggio 1985 Pag. 217

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati elettorali — Regione Friuli-Venezia Giulia — Legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, art. 49 — Criteri per la individuazione delle sanzioni penali — Assunta violazione degli artt. 3, 5, 25 e 117 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Incertezza del giudice *a quo* circa l'applicabilità della norma impugnata al caso di specie — Eventuale richiesta di una sentenza additiva in materia penale — Incompetenza della Corte costituzionale — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Rilevanza della questione — Non può essere sollevata in via astratta o ipotetica — Necessarietà di una incidenza attuale e non meramente eventuale della questione nel procedimento *a quo* (sent. nn. 182/1984 e 300/1983).

fetti conseguenti alla frequenza di un corso di studi, ovunque realizzata — Omessa indicazione ed impossibile individuazione dei parametri costituzionali ritenuti violati — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Ricorso governativo avverso la legge provinciale 1^o dicembre 1976, art. 3 — Istituzione di un albo provinciale per giardinieri — Creazione di una Commissione con il compito di « reggere » l'albo — Costituisce organo della Provincia — Inosservanza dell'obbligo di dettare norme espressamente volte all'osservanza della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici — Violazione dell'art. 61 dello Statuto speciale — Illegittimità costituzionale.

N. 156 — Sentenza 6 maggio 1985 Pag. 331

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Commissioni tributarie — Componenti — D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 27 — Limite di età — Abrogazione del precedente limite fissato con l'art. 45, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 — Assunta mancanza di previa legge di delega ed eccesso della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 — Insussistenza — Rinnovazione della delega per mezzo di successive leggi di proroga — Facoltà del Governo di emanare, anche con più decreti a distanza di tempo, ulteriori « disposizioni integrative e correttive » — Carattere integrativo e non modificativo della norma impugnata — Emanazione di decreti delegati integrativi della iniziale normativa transitoria — Discrezionalità legislativa — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Legge di delegazione — Costituzione, art. 76 — Proroga di un termine già scaduto — Rinnovazione della delega con effetti retroattivi — Discrezionalità del legislatore delegante — Legittimità — Fattispecie — Attuazione della riforma tributaria — Legge 24 aprile 1980, n. 146, art. 48.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Commissioni tributarie — Riforma — Legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, art. 17 — Interventi integrativi e correttivi del legislatore delegato — Asserita mancanza di principi e criteri direttivi — Insussistenza — Non è violato l'art. 76 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Commissioni tributarie — Componenti — D.P.R. 3 novem-

INDICE SOMMARIO

N. 121 — Sentenza 23 aprile 1985	Pag. 7
--	--------

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Violazioni in materia di imposta generale sull'entrata (i.g.e.) — Sanzioni amministrative — Termini e modalità del ricorso gerarchico — R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 52, primo comma (convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762) e legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 57 — Omessa previsione che la data di spedizione del ricorso equivalga a quella di presentazione — Assunta disparità di trattamento rispetto ad altri gravami amministrativi e giudiziari — Insussistenza — Disomogeneità delle situazioni — Applicabilità nella specie delle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 122 — Ordinanza 23 aprile 1985	» 15
---	------

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Carenza assoluta di motivazione sulla rilevanza della questione — Fattispecie — Procedimento d'ingiunzione — Cod. proc. civ., art. 648, secondo comma — Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione — Manifesta inammissibilità.

N. 123 — Ordinanza 23 aprile 1985	» 19
---	------

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Agevolazioni tributarie — D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42 — Assunta violazione dell'art. 23 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 277/1984) — Manifesta infondatezza.

secondo comma, 108, primo e secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione — Interpretazione sistematica dell'art. 134 della Costituzione — Insindacabilità dei regolamenti parlamentari da parte della Corte — Inammissibilità della questione.

Competenza della Corte costituzionale — Costituzione, art. 134 — Leggi ed atti aventi forza di legge sottoponibili al giudizio della Corte costituzionale — Interpretazione sistematica circa la sindacabilità dei regolamenti parlamentari — Parlamento — Espressione immediata della sovranità popolare e sua centralità nell'ambito di una democrazia parlamentare — Guarentigie di indipendenza nei confronti di ogni altro potere — Nozione e cognizione delle guarentigie — Vi rientrano i regolamenti parlamentari — Funzione a questi assegnata dalla Costituzione (sent. n. 78/1984) — Non sono compresi fra gli atti previsti dall'art. 134 della Costituzione, primo alinea — Insindacabilità.

N. 155 — Sentenza 6 maggio 1985 Pag. 321

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Costituzione in giudizio — Perentorietà dei termini — Inosservanza — Inammissibilità (cfr. sent. n. 71/1982).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Ricorso governativo avverso la legge provinciale 1° dicembre 1976 — Albo professionale per giardinieri — Scopo della sua istituzione — Inconfigurabilità di un ordine professionale di autogoverno della categoria — Assunta violazione degli artt. 41 e 120, ultimo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Ricorso governativo avverso la legge provinciale 1° dicembre 1976, art. 4 — Istituzione di un albo professionale per giardinieri — Individuazione in via preventiva ed in termini generali dei possibili destinatari di misure di incentivazione — Razionalità — Non sono violati gli artt. 3 e 4 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Ricorso governativo avverso la legge provinciale 1° dicembre 1976, art. 2, terzo comma — Istituzione di un albo professionale per giardinieri — Ef-

N. 153 — Sentenza 6 maggio 1985 Pag. 277

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Regione Abruzzi — Legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87, art. 15 — Stato giuridico ed economico attribuito al personale del disciolto Ente Fucino e inquadrato nell'Ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA) — Assunta violazione degli artt. 117, 36 e 97 della Costituzione — Insussistenza — Non risulta violato il principio che vieta la *reformatio in peius* del trattamento economico dei singoli dipendenti — Soppressione del fondo di previdenza del disciolto ente — Non viola i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale n. 386 del 1976, nè quelli del giusto riconoscimento alle qualità del lavoro e dell'efficienza della P.A. (sent. n. 277/1983) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regioni — Potestà legislativa — Limiti — Costituzione, art. 117 — Principi fondamentali della legislazione statale — Applicazione delle regole normali di ermeneutica per la loro individuazione — Distinzione dagli specifici disposti legislativi — Obbligo di conformarsi ai criteri generali della disciplina statale in una determinata materia — Discrezionalità delle Regioni nell'adeguamento delle norme statali alle esigenze locali (sent. nn. 97/1974 e 83/1982).

N. 154 — Sentenza 6 maggio 1985 » 289

Parlamento — Regolamenti parlamentari — Individuazione — Costituzione, art. 64, primo comma — Atti normativi di una singola Camera diversi da quelli previsti dal disposto costituzionale — Non sono sindacabili da parte della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione.

Tutela giurisdizionale — Principi costituzionali coessenziali che la rendano effettiva — Indipendenza ed imparzialità dell'organo decidente, garanzia di difesa, tempo ragionevole — Richiamo agli stessi principi contenuti in convenzioni internazionali.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regolamenti parlamentari — Controversie concernenti il rapporto di impiego dei dipendenti delle Camere — Regol. Senato, art. 12, n. 1, e Regol. Camera, art. 12, n. 3 — Norme (espressamente) attributive della c.d. autodichia (giurisdizione domestica delle Camere) — Assunta lesione delle garanzie (di serietà ed effettività) di tutela giurisdizionale e del diritto di difesa in violazione degli artt. 24, 101,

ma, 25, secondo comma, 70 e 76 della Costituzione — Valutazione della rilevanza della questione — Carenza di motivazione — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Case da gioco — Esercizio del gioco d'azzardo nel comune di Saint-Vincent — Leggi 3 novembre 1954, n. 1042, 29 novembre 1955, n. 1179, 18 febbraio 1963, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690 — Effetto derogatorio ai divieti contenuti negli artt. 718 e 722 Cod. penale — Assunto carattere arbitrariamente privilegiario della deroga in violazione dell'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Disposizioni legislative facoltizzanti l'apertura delle case da gioco — Operatività della deroga — Giustificazione — Razionalità — Utili della casa da gioco — Costituiscono entrate di diritto pubblico e non profitto di reato — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Legge penale — Può essere derogata solo con legge dello Stato — Deroghe implicite contenute in disposizioni di legge incompatibili con il divieto penalmente sanzionato — Legittimità.

Case da gioco — Provvedimenti legislativi che ne facoltizzano l'apertura in alcuni comuni — Ragioni giustificative — Comuni o Regioni che si trovano in condizioni analoghe sprovvisti di case da gioco — Circostanza di fatto non concretante di per sé lesione dell'art. 3 della Costituzione — Non ipotizzabilità di una automatica estensione della legislazione vigente.

Case da gioco — Provvedimenti legislativi che ne facoltizzano l'apertura in alcuni comuni — Disorganicità sia degli interventi previsti sia dei modi di utilizzo dei proventi acquisiti — Necessaria razionalizzazione dell'intero settore.

Ordinanza 6 novembre 1984 Pag. 276

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Procedimento — Regione Valle d'Aosta — Richiesta di di intervento in giudizio — Motivi — È, comunque, avvenuta fuori termine — Inammissibilità — Intervento in giudizio di soggetti che non furono parti nel giudizio *a quo* — Inammissibilità.

bre 1981, n. 739, art. 27 — Fissazione di limite d'età a settantacinque, anziché a settantotto anni — Assunta violazione degli artt. 25 (intangibilità del giudice naturale) e 108 (indipendenza dei giudici speciali) della Costituzione — Insussistenza — Funzione dell'organo giurisdizionale — È garantita a tutela dei diritti ed interessi dei cittadini — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Tutela giurisdizionale — Costituzione, artt. 25 e 108 — È garantita da un organo giurisdizionale indipendente e preventivamente stabilito dall'ordinamento — Permanenza delle persone fisiche nell'organo — Non è garantita dai due precetti costituzionali.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Commissioni tributarie — Componenti — D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 27 — Fissazione di un nuovo limite di età — Provvedimento adottato con parere contrario della commissione parlamentare — Assunta violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 17, primo comma, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 — Insussistenza — Parere non vincolante della Commissione parlamentare — Omessa motivazione della diversa determinazione del legislatore delegato — Non costituiscono motivo di incostituzionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 157 — Sentenza 6 maggio 1985 Pag. 345

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Reati militari — Cod. pen. mil. pace, art. 58 — Superiore che concorra con inferiore in un reato punito con pena detentiva — Pena accessoria della rimozione del grado — Asserita disparità di trattamento nei riguardi del concorrente pure rivestito di grado e nei confronti dei pubblici impiegati — Insussistenza — Giustificazione della norma impugnata — Razionalità — Situazione non paragonabile con la struttura gerarchica degli impiegati civili — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Reati militari — Situazione normativa — Necessità di un intervento adeguato del legislatore — Decisioni autoapplicative della Corte costituzionale nella materia — Esclusione.

N. 158 — Sentenza 12 maggio 1985 » 349

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Docente universitario — Legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, art. 4, lett. d — Nomina ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche —

N. 147 — Sentenza 3 maggio 1985 Pag. 223

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Trascrizione di una sentenza che dispone un trasferimento immobiliare — Assolvimento dell'onere fiscale indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza e dell'effettivo trasferimento del bene — Cod. civ., art. 2671 in relazione all'art. 19, primo comma, della legge 26 giugno 1943, n. 540 (ora art. 14, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635) — Assunta disparità di trattamento tra il regime tributario degli atti privati e atti pubblici da un lato, e il regime tributario delle sentenze, dall'altro — Insussistenza — Applicabilità di una imposta sull'acquisto di un bene nella sua mera possibilità, salvo rimborso — È previsto dal vigente sistema tributario — Immediata trascrizione delle sentenze non ancora passate in giudicato — Risponde ad esigenze processuali ed alla funzione della pubblicità immobiliare — Ipotesi di caducazione della regola della immediata trascrizione — Conseguenze disciplinabili solo dal legislatore — Non sono violati gli artt. 3 e 53 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Individuazione del *thema decidendum* da parte della Corte costituzionale.

N. 148 — Sentenza 3 maggio 1985 » 233

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione siciliana — Istituzione delle unità sanitarie locali — Legge regionale 31 luglio 1980, artt. 9, lett. *a* e *b*, e 48 — Costituzione in giudizio delle Regioni fuori termine — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione siciliana — Istituzione delle unità sanitarie locali — Leggi regionali 31 luglio 1980, artt. 9, lett. *a* e *b*, e 48, e 23 dicembre 1980, art. 34 — Omessa promulgazione (nelle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, e 6 febbraio 1981, n. 6) degli articoli impugnati — Cessazione della materia del contendere (sent. nn. 13 e 54 del 1983).

N. 149 — Sentenza 3 maggio 1985 » 241

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Abruzzi — Legge regionale 22 settembre 1976 — Centri di servizi culturali — Assunta violazione degli

Assunta violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Difetto di motivazione della questione — Ininfluenza di una pronuncia della Corte costituzionale nel giudizio di merito — Inammissibilità.

N. 138 — Sentenza 3 maggio 1985 Pag. 159

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Elezioni — Legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7, secondo comma — Propaganda elettorale — Uso di altoparlanti su mezzi mobili — Limiti durante i trenta giorni antecedenti la data delle elezioni — Assunta violazione dell'art. 21, primo comma, della Costituzione — Insussistenza — Necessità di conservazione dell'ordine pubblico (v. sent. nn. 199/1972 e 210/1976) — Costituisce modalità di esercizio del messaggio elettorale volta a garantire la migliore comprensibilità e diffusione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà di manifestazione del pensiero — Costituzione, art. 21, primo comma — Interpretazione — Rientra nelle libertà fondamentali protette dalla Costituzione — Disciplina delle modalità di esercizio e limiti del diritto salvo la sua effettività — Legittimità (sent. nn. 48/1964, 49/1965, 129/1970) — Fattispecie — Legge 24 aprile 1975, n. 130 — Disciplina della propaganda elettorale.

Diritti inviolabili dell'uomo — Costituzione, art. 2 — Interpretazione — Esercizio garantito nell'ambito di una civile regolamentazione — Applicabilità alla libertà di manifestazione del pensiero — Disciplina anche limitativa dei mezzi di espressione e propaganda elettorale — Tutela interessi degni di primaria considerazione (sent. nn. 129/1970, 168/1971) — Giustificazione.

Diritti dei cittadini — Limiti — Ordine pubblico — Nozione (sent. nn. 19/1962, 199/1972, 210/1976).

N. 139 — Sentenza 3 maggio 1985 » 167

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Provincia di Trento — Competenza legislativa — Sviluppo degli asili-nido — Legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (attuativa della legge statale n. 1044 del 1971) — Asserita competenza della Regione in materia prevista dagli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale (D.P.R. 31 agosto

ta avente contenuto esclusivamente economico — Non comporta violazioni delle disposizioni costituzionali invocate (sent. nn. 10/1980, 277 e 278/1983) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 144 — Sentenza 3 maggio 1985 Pag. 201

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Previdenza marinara — D.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 85, primo comma — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Disposizione non più in vigore a seguito di abrogazione espressa (legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 100) — Inapplicabilità della norma impugnata al caso di specie — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Previdenza marinara — Cassa nazionale di settore rappresentata dall'INPS — Legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 96 — Rigetto del ricorso per il riconoscimento della pensione privilegiata — Termine per la proposizione dell'azione giudiziaria — Asserita differente natura e ingiustificato divario rispetto al termine previsto per i cittadini soggetti all'INPS — Dubbi sulla applicabilità della sopravvenuta legge 26 luglio 1984, n. 413 — Questioni interpretative di competenza del giudice *a quo*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Cassa di previdenza marinara — Legge 27 luglio 1967, n. 658, art. 96, primo comma — Rigetto del ricorso per riconoscimento della pensione privilegiata — Termine per la proposizione dell'azione giudiziaria — Asserita disparità di trattamento rispetto al diverso regime del termine applicabile agli iscritti dell'INPS — Insussistenza — Differenziazione delle situazioni poste a confronto — Discrezionalità legislativa — Razionalità — Trattamento integrativo privilegiato degli iscritti alla Cassa — Congruità del termine per proporre azione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 145 — Sentenza 3 maggio 1985 » 209

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Università — Docenti a tempo definito — Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 4, primo comma, lett. *b*, e d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 11, quarto comma, lett. *a* —

N. 141 — Ordinanza 3 maggio 1985 Pag. 187

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Pensioni — Versamento di contributi assicurativi — Costituzione di una rendita vitalizia — Legge 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, quinto comma — Durata della prestazione di lavoro ed ammontare della retribuzione — Asserita limitazione dei mezzi di prova da esibire in giudizio — Pretesa violazione degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 26/1984) — Manifesta infondatezza.

N. 142 — Ordinanza 3 maggio 1985 » 191

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Locazione — Intimazione di sfratto per morosità — Cod. proc. civ., artt. 658 e 665, Cod. civ., art. 1180 — Omessa previsione della notifica del procedimento al dipendente del locatario, mancata previsione dell'intervento in giudizio del dipendente e dell'adempimento, da parte sua, dell'obbligazione del locatario — Assunta violazione degli artt. 1 e 35 della Costituzione — Omesso accertamento da parte del giudice *a quo* dei « gravi motivi » che *ex art.* 665 del Codice di procedura civile, avrebbero potuto determinare il rigetto dell'istanza di rilascio dell'immobile — Questione dedotta in via meramente eventuale (sent. n. 300/1983) — Difetto di rilevanza della questione — Manifesta inammissibilità.

N. 143 — Sentenza 3 maggio 1985 » 195

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione Abruzzi — Ente di sviluppo regionale (ERSA) — Legge regionale 2 febbraio 1978, n. 9 — Costituzione delle parti fuori termine — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione Abruzzi — Impiego pubblico — Ente di sviluppo regionale (ERSA) — Legge regionale 2 febbraio 1978, n. 9 — Stato giuridico ed economico dei dipendenti — Ordinamento degli uffici e stato giuridico degli impiegati differenziato rispetto agli schemi della legislazione statale — Assunta violazione degli artt. 36, 97 e 117 della Costituzione — Insussistenza — Provvisorietà della normativa impugnata.

1972, n. 670) — Insussistenza — Appartenenza degli asili-nido alla materia « assistenza e beneficenza pubblica » (sent. nn. 174/1981 e 319/1983) di competenza provinciale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Questione che investe l'intera legge impugnata — Pregiudizialità rispetto a questione concernente una sola disposizione — Successiva abrogazione di quest'ultima — Eventuale dichiarazione della cessazione della materia del contendere — Non fa venir meno la questione proposta nei confronti dell'intero atto.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Oggetto — Disposizione legislativa successivamente abrogata senza effetto retroattivo — Sua applicabilità ai rapporti anteriori — Non si dà luogo a cessazione della materia del contendere.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Provincia di Trento — Asili-nido — Legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, art. 8, ultimo comma — Criteri per l'ammissione — Determinazione differenziata delle rette di frequenza — Assunta violazione degli artt. 3, 4, 23, 31, 35 e 53 della Costituzione — Insussistenza — Qualificazione dell'asilo-nido — Servizio sociale di interesse pubblico non avente carattere di monopolio — Retta di frequenza avente natura giuridica di controprestazione e non di prestazione patrimoniale « imposta » — Ammontare delle rette differenziato in ragione di una pluralità di criteri — Determinazione del corrispettivo informata a criteri di proporzionalità e non già di progressività — Non dà luogo ad un prelievo tributario di ricchezza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 140 — Ordinanza 3 maggio 1985 Pag. 183

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Frodi alimentari — D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76 — Ipotesi di preparazione artificiale del vino e di aggiunta di zucchero a vino genuino — Assunta irrazionalità delle pene previste in violazione dell'art. 3 nonché degli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega legislativa (legge 9 ottobre 1964, n. 991) — Questioni già dichiarate non fondate (sent. n. 188/1983) — Manifesta infondatezza.

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME LXIX

1985

**ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE**

Lavoro — Indennità in caso di morte del prestatore di lavoro — Cod. civ., art. 2122, primo comma — Riscossione dell'indennità da parte delle persone facenti parte del nucleo familiare — Funzione previdenziale dell'attribuzione (sent. n. 8/1972).

N. 214 — Sentenza 11 luglio 1985 Pag. 829

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Lombardia — Ricorso avverso la legge statale 3 gennaio 1978, n. 1 — Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, di impianti e costruzioni industriali — Assunta violazione dell'art. 117 della Costituzione e degli artt. 79, 80 e 87 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — Insussistenza — Non è violata la competenza legislativa ripartita spettante in materia (urbanistica e opere pubbliche) alla Regione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regioni — Competenza legislativa ripartita — Costituzione, art. 117 — Interpretazione — Sussistenza di una precedente e compiuta regolamentazione regionale — Permanenza del potere dello Stato di ridisciplinare *ex novo* la materia — Giustificazione — Inserimento di norme di dettaglio nella legge dello Stato — Legittimità — Effetti temporalmente limitati fino all'avvenuta adozione da parte della Regione di norme adeguate ai nuovi principi contenuti nella legge statale — Giustificazione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Ricorso avverso la legge statale 3 gennaio 1978, n. 1 — Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, di impianti e costruzioni industriali — Assunta violazione delle competenze primarie (urbanistica ed opere pubbliche) della Provincia (Stat. s., artt. 8, n. 5, 17, 22 e 28) — Insussistenza — Disciplina di specie riferita soltanto alle Regioni a statuto ordinario — Sua applicabilità anche alle Regioni a statuto speciale solo in ipotesi di mancanza di regolamentazione della materia — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regioni — Rapporto tra leggi regionali e leggi statali — Ipotesi in cui si configura un problema di interpretazione, non di legittimità costituzionale.

N. 215 — Sentenza 11 luglio 1985 » 839

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Urbanistica — Costruzioni di al-

voratore o del pensionato — Assunta disparità di trattamento rispetto alla reversibilità delle pensioni di guerra — Insussistenza — Questioni già decise (sent. nn. 7 e 8/1980; sent. n. 142/1984) — Diversa natura giuridica dei due istituti — Razionalità della differente disciplina legislativa — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 85, secondo comma — Pensione ordinaria di reversibilità e pensione di reversibilità di guerra — Requisito della nullatenenza — Assunta disparità di trattamento — Insussistenza — Condizione della non assoggettabilità del reddito all'imposta complementare — Identità di trattamento normativo nei casi di specie — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 85, secondo comma — Pensione di reversibilità ordinaria — Revoca per superamento dei limiti di reddito — Assunta violazione dell'art. 38 della Costituzione — Insussistenza — Ambito di applicazione del precetto costituzionale — Richiamo inconferente (sent. n. 14/1980) — Manifesta infondatezza.

Assistenza e previdenza — Costituzione, art. 38, primo comma — Finalità e contenuto — Garanzia della pensione ordinaria di reversibilità in ipotesi di inabilità al lavoro e di indigenza — Esclusione.

Assistenza e previdenza — Costituzione, art. 38, secondo comma — Interpretazione — Sussistenza di un diritto assistenziale del solo lavoratore — Tutela del nucleo familiare — Competenza del legislatore.

N. 187 — Sentenza 25 giugno 1985 Pag. 597

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Valle d'Aosta — Protocollo di collaborazione stipulato con la Regione somala del Basso Scebelli — Assistenza ad un paese in via di sviluppo — Impugnativa da parte del Governo — Atto invasivo della esclusiva competenza dello Stato a stipulare trattati e accordi internazionali — Annullamento.

Diritto internazionale — Accordo stipulato dalla Regione con un ente territoriale facente parte di uno Stato straniero — Mancanza del consenso del Consiglio regionale e del-

artt. 117 e 128 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge regionale 6 luglio 1978, n. 35 — Eliminazione delle disposizioni precedentemente impugnate — Cessazione della materia del contendere.

N. 150 — Sentenza 3 maggio 1985 Pag. 245

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Valle d'Aosta — Legge regionale 30 settembre 1976 — Dipendenti regionali — Protezione della maternità naturale — Estensione della normativa statale di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 — Assunta disparità di trattamento nei confronti delle lavoratrici non dipendenti dell'Amministrazione regionale e pretesa incompetenza regionale *ex* artt. 3 e 2 dello Statuto speciale — Insussistenza — Costituisce regolamentazione dello stato giuridico dei dipendenti regionali — Competenza legislativa primaria della Regione — Normativa attuativa delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 37, primo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 151 — Ordinanza 3 maggio 1985 » 251

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Norme di attuazione dello Statuto Trentino-Alto Adige — D.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, articolo unico, primo, terzo e quinto comma — Bilinguismo — Censimento — Obbligo per i genitori « mistilingue » di dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad un gruppo linguistico — Assunta violazione degli artt. 3, 22 e 29 della Costituzione — *Jus superveniens*: D.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, artt. 1 e 2 (facoltà di astenersi dalla dichiarazione) — Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 152 — Sentenza 6 maggio 1985. » 255

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Case da gioco — Provvedimenti a favore del Comune di Sanremo — R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448, art. 1, primo comma, e relativa legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3125 — Somme ritenute invalidamente percepite dal Casinò — Asserita violazione degli artt. 3, primo com-

- N. 165 — Ordinanza 18 aprile 1985 Pag. 471

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Leggi penali — Cod. pen. mil. di pace, art. 58, secondo comma — Militare di sentinella — Violata consegna aggravata — Trattamento sanzionatorio — Assunta violazione degli artt. 3, 4, 25, 35 e 36 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — E soltanto apoditticamente affermata — Inammissibilità della questione.

- N. 166 — Ordinanza 6 maggio 1985 » 475

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione Sardegna — D.P.R. 5 gennaio 1976, n. 380 — Ente autonomo per il Flumendosa — Nomina del Presidente — Assunta violazione della competenza esclusiva della Regione — Rinuncia al ricorso da parte della Regione — Accettazione della controparte — Estinzione del giudizio.

- N. 167 — Sentenza 6 maggio 1985 » 479

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione siciliana — Elezioni — Legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, artt. 56 e 61 — Proclamazione degli eletti — Assunta violazione degli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Procedimento elettorale — Si perfeziona con la convalida da parte dell'Assemblea — Inammissibilità della questione.

- N. 168 — Sentenza 8 maggio 1985 » 485

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 40, primo comma — Proroga legale dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa — Abrogazione con norma transitoria della facoltà del concedente di riavere il fondo — Assunta violazione degli artt. 41 e 44 della Costituzione — Insussistenza — Applicabilità della normativa sopravvenuta ai rapporti preesistenti — Discrezionalità legislativa — Razionalità — Disciplina finalizzata a tutelare, con criteri equitativi, le parti del rapporto agrario — Cessazione del vecchio regime vincolistico —

- N. 180 — Sentenza 11 giugno 1985 Pag. 549

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Previdenza forense — Legge 25 febbraio 1963, n. 289, art. 18 — Cassa nazionale di previdenza per avvocati e procuratori — Non consente il cumulo di più periodi di iscrizione — Derghe — Assunta violazione degli artt. 4, 35, primo comma, 38 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 21 — Necessità di nuova valutazione della rilevanza della questione — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 181 — Ordinanza 11 giugno 1985 » 555

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11, primo comma — Assunzioni obbligatorie degli invalidi presso le aziende private — Personale divenuto invalido nel corso del rapporto di lavoro — Non è computabile nella percentuale prevista — Pretesa violazione degli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione — *Jus superveniens*: D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 9 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638) — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 182 — Ordinanza 11 giugno 1985 » 559

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Valle d'Aosta — Ricorso contro decreto-legge decaduto — Manifesta inammissibilità (sent. n. 307/1983 e ord. nn. 349, 360-363/1983) — Fattispecie — D.L. 24 marzo 1984, n. 37 — Legge 29 ottobre 1984, n. 720, di parziale riproduzione del contenuto, con salvezza dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito — Non conserva in vita il decreto decaduto (sent. nn. 59/1982 e 129/1985).

- N. 183 — Ordinanza 11 giugno 1985 » 563

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regioni Valle d'Aosta e Toscana — Ricorsi contro decreto-legge decaduto — Manifesta inammissibilità (sent. n. 307/1983 e ord. nn. 349, 360-363/1983) — Fattispecie

— D.L. 24 maggio 1984, n. 153 — Legge 29 ottobre 1984, n. 720, di parziale riproduzione del contenuto, con salvezza dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito — Non conserva in vita il decreto decaduto (sent. nn. 59/1982 e 129/1985).

N. 184 — Ordinanza 11 giugno 1985 Pag. 567

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione Toscana — Ricorso contro decreto-legge decaduto — Manifesta inammissibilità (sent. n. 307/1983 e ord. nn. 349, 360-363/1983) — Fattispecie — D.L. 29 agosto 1984, n. 521 — Legge 29 ottobre 1984, n. 720, di parziale riproduzione del contenuto, con salvezza dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito — Non conserva in vita il decreto decaduto (sent. nn. 59/1982 e 129/1985).

N. 185 — Sentenza 12 giugno 1985 » 571

Leggi penali — Nuovo ordinamento penitenziario — Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Finalità e fondamento costituzionale della pena — Rieducazione del condannato.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Leggi penali — Ordinamento penitenziario — Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 (in combinato disposto con l'art. 50) — Misure alternative alla detenzione — Affidamento in prova al servizio sociale — Annullamento del provvedimento di ammissione — Non computabilità del periodo trascorso ai fini della espiazione della pena — Carattere sanzionatorio e restrittivo della libertà personale del trattamento in affidamento — Configurabilità di una « misura aggiuntiva » alla detenzione non legittimata da una sentenza di condanna — Violazione dell'art. 13 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

N. 186 — Sentenza 25 giugno 1985 » 585

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 86, primo comma, e 87, secondo comma — Pensione ordinaria di reversibilità — Requisiti — Nullatenza dell'avente causa al momento della morte del la-

N. 174 — Ordinanza 8 maggio 1985 Pag. 517

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, terzo comma, e legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, terzo comma, n. 2, e quinto comma (introdotto con D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 3, convertito con legge 6 aprile 1974, n. 114) — Cumulo tra pensione sociale e pensione di guerra ed altre prestazioni previdenziali ed assistenziali — Divieto — Pretesa violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione — Questione già ritenuta non fondata (sent. n. 157/1980) — Manifesta infondatezza.

N. 175 — Ordinanza 8 maggio 1985 » 521

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Legge 12 novembre 1976, n. 751, art. 1, secondo comma — Redditi imponibili dei figli minori — Imputabilità ai coniugi — Criteri — Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 2, n. 3; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 4, lett. b; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 1, terzo comma, 46, 56 e 57 — Redditi di lavoro dei figli minori — Imputabilità ai genitori anche per redditi derivanti da beni non soggetti alla patria potestà — Asserita violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione — Questioni già dichiarate infondate e manifestamente infondate (sent. nn. 266/1983 e 85/1985) — Manifesta infondatezza.

N. 176 — Ordinanza 8 maggio 1985 » 525

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — IVA — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 60 — Pagamento dell'imposta in pendenza del ricorso avverso l'atto di accertamento — Pretesa violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione — Esecutorietà dei provvedimenti amministrativi — Tutela giurisdizionale non pregiudicata dalla mancata previsione di sospensione del provvedimento amministrativo esecutivo — Questioni già decise (sent. nn. 21/1961 e 63/1982) — Manifesta infondatezza.

Atto amministrativo — Principio dell'esecutorietà — Non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Tutela giurisdizionale — Effettività — Rapporti con la sospensione di provvedimento amministrativo esecutivo.

Collocamento in aspettativa d'ufficio — D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo comma, n. 7 — Nomina a Presidente del Consiglio regionale — Aspettativa d'ufficio — Assunta indeterminatazza dei principi contenuti nella legge di delega e difformità della legge delegata rispetto a quella delegante — Insussistenza — Situazioni determinanti incompatibilità con l'ufficio pubblico — Sufficienza dei principi contenuti nella legge — Ufficio del Presidente del Consiglio regionale — Rientra tra le « cariche elevate » — Ragionevolezza della sua incompatibilità con i compiti del docente — Esclusione di legittimità costituzionale.

Delegazione legislativa — Costituzione, art. 76 — Interpretazione — Contenuto dei principi e criteri direttivi — Funzione — Discrezionalità nell'esercizio della delega — Giustificazione — Limiti — Ambito del sindacato della Corte costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Docente universitario — Legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, art. 4, lett. d — Nomina ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche — Collocamento in aspettativa d'ufficio — D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo comma, n. 7 — Nomina a Presidente del Consiglio regionale — Incompatibilità — Asserita limitazione e disparità di trattamento per l'accesso alle cariche pubbliche che richiedono la quasi totale disponibilità lavorativa di coloro che le ricoprono — Individuazione — Discrezionalità legislativa — Diversità di trattamento fatto ai docenti nei confronti degli altri dipendenti pubblici — Razionalità — Esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione regionale — Libertà di scelta del docente nell'accettazione della nomina — Garanzia del mantenimento di contatti con la vita universitaria — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Lavoro — Costituzione, artt. 1 e 4 — Norme costituzionali che enunciano criteri ispiratori e di principio e non determinano modi e forme di tutela (sent. nn. 194/1976 e 16/1980).

Uffici pubblici e cariche elettive — Costituzione, art. 51 — Ambito di applicazione — Accesso dei cittadini in condizioni di eguaglianza — Garanzia dello svolgimento della funzione e del mantenimento del posto di lavoro (sent. nn. 194/1976 e 16/1980) — Esercizio dell'elettorato passivo — Situazioni disciplinabili con modalità e condizioni differenziate — Rinvio alla legge ordinaria — Contenuto — Limiti.

Nuova realtà sociale giuridicamente disciplinata in conformità dell'art. 44 della Costituzione — Inconferente richiamo a precedenti pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 107/1974) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Legge — Passaggio da una precedente normativa a quella sopravvenuta — Applicabilità della nuova disciplina ai rapporti preesistenti — Discrezionalità legislativa — Limite della razionalità (cfr. sent. nn. 7/1963, 64/1982, 121/1976).

Proprietà terriera privata — Trova specifica tutela nell'art. 44 della Costituzione — Estraneità della materia all'art. 41 della Costituzione.

Proprietà terriera privata — Costituzione art. 44 — Finalità — Stabilire equi rapporti sociali e conseguire il razionale sfruttamento del suolo — Compito del legislatore — Attuazione di un superiore fine di giustizia e realizzazione di un equilibrio sostanziale fra le diverse categorie interessate (sent. n. 138/1984).

N. 169 — Sentenza 8 maggio 1985 Pag. 495

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Leggi penali — R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, secondo comma (inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689) — Infrazioni bancarie — Pena accessoria — Divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni — Intrinseca giustezza della norma — Non sono violati gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Pena — Finalità rieducativa — Costituzione, art. 27, terzo comma — Interpretazione — Dipende non solo dalla durata della pena, quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione (sent. nn. 22/1971 e 119/1975).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Leggi penali — R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, secondo comma (inserito dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689) — Infrazioni bancarie — Pene accessorie — Divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni — Fissazione della pena — Potere discrezionale del giudice (sent. 131/1970 e ord. nn. 254/1982 e 195/1983) — Non è violato il principio di tassatività delle pene (art. 25, secondo comma, Cost.).

N. 177 — Ordinanza 8 maggio 1985 Pag. 529

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Regione siciliana — Nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle finanze — Proventi della tassa erariale di circolazione — Ripartizione — Ricorso regionale notificato al Presidente del Consiglio dei ministri fuori termine (sent. nn. 3 e 51/1978) — Manifesta inammissibilità.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione — Termine — Decorrenza dalla piena conoscenza dell'atto impugnato — Criterio di determinazione.

N. 178 — Ordinanza 8 maggio 1985 » 533

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Dipendenti dell'Opera previdenza ed assistenza ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.) — Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 44, terzo comma — Attribuzione alla Corte dei conti delle controversie in materia previdenziale — Pretesa violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge 20 marzo 1970, n. 75 — Materia appartenente alla giurisdizione esclusiva dei T.A.R. — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 179 — Sentenza 11 giugno 1985 » 541

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Imprenditori operanti in località riconosciute stazioni di cura — Legge 4 marzo 1958, n. 174, art. 8 — Assoggettamento ad un contributo speciale di cura — Pretesa irrazionale discriminazione dell'ambito soggettivo dell'imposizione con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — Insussistenza — Individuazione di categorie di redditi da assoggettare al tributo — Competenza del legislatore — Razionalità nella specie — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Imposte e tasse — Istituzione del tributo — Deve essere collegato ad un presupposto rivelatore di ricchezza (sent. nn. 41/1975, 63/1982) — Individuazione delle categorie di reddito cui collegare l'onere tributario — Discrezionalità legislativa — Limite della razionalità e non arbitrarietà (sent. n. 159/1985).

N. 124 — Ordinanza 23 aprile 1985 Pag. 23

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Fondi rustici — Affitto — Proposta di migliorie dell'affittuario — Effetti dell'inerzia dell'amministrazione su ricorso del proprietario del fondo — Legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 14 — *Jus superveniens*: legge 3 maggio 1982, n. 203 — Applicabilità della nuova disciplina in materia anche ai rapporti in corso — Competenza del giudice *a quo* a stabilire la normativa regolatrice del caso di specie (cfr. ord. nn. 249 e 251/1982) — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti.

N. 125 — Sentenza 29 aprile 1985 » 27

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Estraneità della questione proposta al caso di specie — Inammissibilità — Fattispecie — Pensioni di guerra — D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 26 (previsione di un termine quinquennale per la richiesta).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Assistenza e previdenza — Pensioni di guerra — D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, artt. 99, secondo comma, e 116, primo comma (sostituito quest'ultimo dall'art. 25 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) — Termine quinquennale di prescrizione per la richiesta — Condizione ritenuta lesiva del principio di eguaglianza con riferimento agli altri trattamenti pensionistici — Insussistenza — Esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza da un fatto di guerra — Giustificazione (sent. n. 97/1980) — Differente natura delle fattispecie raffrontate — Errata individuazione del *tertium comparationis* — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Assistenza e previdenza — Pensione — Discipline differenziate con riferimento ai distinti titoli giuridici — Tutela accordata nei confronti delle rispettive pretese (sent. nn. 170/1971; 38/1972; 41/1973; 85 e 131/1975).

N. 126 — Sentenza 29 aprile 1985 » 35

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Reati militari — Cod. pen. mil. di pace, art. 180, primo e secondo comma — Reclamo collettivo scritto attuato anche in forma comporta-

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Servizio militare — Legge 15 dicembre 1972, n. 772 — Obiezione di coscienza — Assunta violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 52 della Costituzione — Insussistenza — Prestazioni personali di portata equivalente al servizio militare armato — Non costituiscono deroga al dovere di difesa della Patria — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Difesa della Patria — Costituzione, art. 52 — Interpretazione — Inderogabilità del relativo dovere — Contenuto — Non si esaurisce nell'obbligo di prestare servizio militare (sent. n. 53/1967) — Riconoscimento dell'obiezione di coscienza — Servizi sostitutivi civili — Non costituiscono deroga al precetto costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Servizio militare — Legge 15 dicembre 1972, n. 772 — Obiezione di coscienza — Assunta violazione degli artt. 2, 3, primo comma, della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Problemi concernenti la libertà di coscienza individuale — Incertezza ed illogicità del *petitum* — Inammissibilità della questione (v. sent. nn. 67 e 269 del 1984).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Servizio militare — Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, secondo comma — Obiezione di coscienza — Pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Motivazione formulata esclusivamente *per relationem* — Insufficienza — Inammissibilità della questione (ord. nn. 7 e 23/1985).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Servizio militare — Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, secondo comma — Obiezione di coscienza — Presentazione della domanda per il riconoscimento — Mancata prefissione di un termine perentorio per la decisione — Pretesa violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione — Insussistenza — Natura perentoria del termine previsto dalla legge — Effetti — Potere del richiedente di attivare la procedura per il silenzio-rifiuto — Inizio del servizio sostitutivo civile ed inizio del servizio militare armato — Non omogeneità delle situazioni poste a confronto — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Servizio militare — Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 3, primo comma — Obiezione di coscienza — Istituzione di una commissione consultiva — Sollecitazione alla Corte a sollevare d'ufficio questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 2, 3, 15, 19 e 21 della Costituzione — Valutazione dei presupposti necessari — Non incidenza sulla definizione delle questioni poste dal giudice *a quo*.

art. 5, nn. 6, 8 e 9 — Esercizio dell'elettorato passivo — Liti pendenti (e situazioni di responsabilità o di debito verso il comune) — Costituisce situazione di ineleggibilità anziché di incompatibilità (v. legge statale 23 aprile 1981, n. 154) — Violazione dell'art. 51, primo comma, della Costituzione (sent. nn. 171/1984 e 45/1977) — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Elezioni — Elettorato passivo — Costituzione, art. 51, primo comma — Interpretazione — Massima estensione applicativa al precetto — Limiti — Condizioni di parità tra i candidati nello svolgimento della competizione elettorale — Garanzia della autenticità o genuinità del voto (sent. n. 129/1975).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione siciliana — Elezione dei Consigli comunali — Testo Unico approvato con D.Pr.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3 — Soggetti che ricevono uno stipendio o salario da enti o istituti soggetti a vigilanza del comune — Ineleggibilità — Assunta violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione — Questione già dichiarata fondata (sent. n. 45/1977) — Manifesta infondatezza.

N. 163 — Sentenza 6 maggio 1985 Pag. 441

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Assunzioni di personale a tempo determinato — D.P.R. 21 marzo 1971, n. 276, art. 6 — Divieti e deroghe — Assunto eccesso dai limiti fissati dalla legge di delega 28 ottobre 1970, n. 775, in violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione — Insussistenza — Non risulta abrogata la norma sull'assunzione di personale, con contratti di diritto privato a termine, per l'esecuzione di opere condotte in economia dalla P.A. — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 164 — Sentenza 6 maggio 1985 » 447

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Alternatività dei parametri costituzionali invocati — Diverse valutazioni costituzionali di un'unica, ben determinata normativa — Ammissibilità della questione (diversità dall'ipotesi di due alternative della legge ordinaria).

2 e 32 della Costituzione — Insussistenza — Intervento chirurgico consentito dalla legge — Liceità — Finalità di tutela della persona umana e della sua salute — Garanzia costituzionale del diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto alla salute — Costituzione, art. 32 — Interpretazione — Transessualismo — Tutela del diritto di realizzare nella vita di relazione la propria identità sessuale — Costituisce fattore di svolgimento della personalità — Riconoscimento da parte degli altri membri della collettività per dovere di solidarietà sociale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Stato civile — Legge 14 aprile 1982, n. 164, art. 1 — Transessualismo — Rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso a seguito di operazione chirurgica — Assunto sconvolgimento dell'ordine naturale della società familiare in violazione degli artt. 29 e 30 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Scioglimento del matrimonio conseguente alla rettificazione giudiziale e non alla rettificazione anagrafica di cui alla norma impugnata — Censure non riguardanti il caso di specie e dedotte in via puramente eventuale — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Parametro costituzionale — Suo richiamo in relazione a questioni ritenute « astrattamente prospettabili » e considerate irrilevanti dallo stesso giudice *a quo* — Esime la Corte dal pronunciarsi al riguardo.

N. 162 — Sentenza 6 maggio 1985 Pag. 429

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione siciliana — Oggetto — Testo Unico approvato con D.Pr.Reg. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 6 — « Trascrizione » testuale dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1959, n. 3 — Atto sottoponibile al controllo della Corte (sent. n. 46/1969) — Ammissibilità della questione.

Regioni — Leggi statali recepite nei testi unici regionali senza previo intervento di leggi delle Regioni — Carattere compilatorio del testo unico — Non ha forza di legge — Insindacabilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione siciliana — Elezione dei Consigli comunali — Testo unico approvato con D.Pr.Reg. 20 agosto 1960, n. 3,

via permanente (sent. n. 212/1982) — Procedimento — Giustificazione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione Trentino-Alto Adige — Bilinguismo — D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, artt. 9 e 46 — Proporzionale etnica negli uffici statali di Bolzano — Limitazioni irragionevoli a danno dei dipendenti di lingua italiana — Asserita violazione degli artt. 89 e 100 dello Statuto speciale e degli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 della Costituzione — Insussistenza — Regolamentazione dei nuovi ruoli locali — Inidoneità delle norme impugnate a ledere il principio del bilinguismo — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regioni speciali — Statuti — Norme di attuazione — Consentono anche disposizioni *praeter* (non *contra*) *statutum*.

Legge — Contenuto — Nuova valutazione di presupposti già verificatisi — Effetti retroattivi — Giustificazione — Conseguimento di obiettivi imposti da norme di rango superiore — Legittimità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Bilinguismo — Statuto speciale, art. 100 — Uso della lingua tedesca — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Inapplicabilità nel giudizio di merito — Inammissibilità della questione.

N. 161 — Sentenza 6 maggio 1985 Pag. 411

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Stato civile — Transessualismo — Rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso — Legge 14 aprile 1982, n. 164, art. 5 — Applicazione anche ai giudizi in corso — Assunta violazione degli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione — Giudizio di rilevanza — Mancanza dei presupposti di diritto per l'applicabilità nel caso di specie della norma sopravvenuta — Inammissibilità della questione.

Sesso — Transessualismo — Nozione — Legge 14 aprile 1982, n. 164 — Finalità e giustificazione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Stato civile — Legge 14 aprile 1982, n. 164, art. 1 — Transessualismo — Operazione chirurgica — Rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso — Assunta violazione dei limiti alla disponibilità del proprio corpo in contrasto con la tutela apprestata alla persona dagli artt.

Imposte e tasse — Principio di progressività — Costituzione, art. 53, secondo comma — Interpretazione — Si riferisce all'ordinamento tributario nel suo complesso e non al singolo tributo (sent. nn. 12/1960, 30/1964 e 23/1968).

Capacità contributiva — Costituzione, art. 53 — Indici rivelatori — Godimento di pubblici servizi — Esclusione (sent. n. 201/1975).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Sovraimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) — D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 20, terzo e settimo comma (convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131) — Discriminazione qualitativa del reddito su cui grava il tributo — Imposizione esclusa per i redditi derivanti dai fabbricati rurali e dai fabbricati strumentali all'esercizio di imprese — Giustificazione — Razionalità — Non è violato l'art. 53 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Sovraimposta comunale sui fabbricati — D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 19 (convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131) — Applicabilità dell'imposta ai redditi esenti da ILOR — Assunta irrazionalità del tributo gravante su beni improduttivi — Asserita violazione dell'art. 53 della Costituzione — Insussistenza — Differenza strutturale dei due tributi — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 160 — Sentenza 6 maggio 1985 Pag. 393

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Regione Trentino-Alto Adige — Bilinguismo — D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 — Proporzionale etnica negli uffici statali della Provincia di Bolzano — Inosservanza del termine biennale per l'emanazione della normativa di attuazione — Assunta violazione degli artt. 107 e 108 dello Statuto speciale e 70, 76, 77 e 87 della Costituzione — Insussistenza — Richiamo inconferente allo schema di delegazione legislativa — Natura meramente ordinatoria del termine — Inutile decorso — Coinvolge la responsabilità politica del Governo — Prassi nel senso della permanenza del suo potere normativo — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regione a Statuto speciale — Normativa di attuazione — Conferimento di competenze legislative al Governo con « carattere riservato e separato » (sent. n. 180/1980) e in

comma (convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131) — Derivazione del reddito da uno o più fabbricati — Assunta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Ininfluenza della pronuncia della Corte nel giudizio di merito — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Sovraimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) — D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 19, primo comma (convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131) — Facoltà dei Comuni di istituire, oppure no, la sovraimposta e di fissare diverse aliquote — Discrezionalità circa l'applicazione della potestà impositiva rimessa ai Comuni — Asserita violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali prevista dall'art. 23 della Costituzione — Insussistenza — Istituzione del tributo — Giustificazione costituzionale riferita alle esigenze dell'autonomia locale (cfr. sent. n. 257/1982) — Adeguata delimitazione della discrezionalità dell'ente impositore — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Prestazioni patrimoniali imposte — Costituzione, art. 23 — Riserva di legge — Onere fiscale imposto « in base alla legge » — Discrezionalità dell'ente impositore — Limiti.

Comuni — Potestà impositiva tributaria — È giustificata dal loro regime di autonomia — Modalità di esercizio secondo diverse valutazioni e delibere — Legittimità (sent. nn. 51/1960, 64/1965 e 113/1970).

Imposte e tasse — Istituzione del tributo — Discrezionalità legislativa — Insindacabilità — Limiti della razionalità e non arbitrarietà (sent. nn. 120/1972, 62/1977 e 126/1979).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Sovraimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) — D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 19 (convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131) — Discriminazione qualitativa del reddito su cui grava il tributo — Assunta imposizione non improntata a criteri di progressività, con violazione degli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione — Insussistenza — Natura reale e non personale del tributo — Imposizione straordinaria e circoscritta ad un solo anno — Inidoneità di questa ad inficiare il principio di progressività o ad alterare il sistema tributario vigente — Individuazione nei redditi da fabbricato di cespiti rilevatori di capacità contributiva — Discrezionalità legislativa — Giustificazione — Razionalità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Impiego pubblico — Docente universitario — Legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, art. 4, lett. *d* — Nomina ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche — Collocamento in aspettativa d'ufficio — D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 13, primo comma, n. 7 — Nomina a Presidente del Consiglio regionale — Incompatibilità Assunta disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti pubblici e nell'ambito della categoria dei professori universitari — Insussistenza — Trattamento differenziato nella disciplina delle modalità di esercizio dei diritti previsti dall'art. 51, per i professori universitari — Razonabilità — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 159 — Sentenza 6 maggio 1985 Pag. 367

Imposte e tasse — Sovrimposta comunale sui fabbricati (c.d. SOCOF) — D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131) — Delibera dei Comuni istitutiva del tributo — Natura giuridica — Atto amministrativo generale — Impugnativa — Competenza del giudice amministrativo — Fondamento nella Costituzione e nella legislazione concernente il contenzioso tributario.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Sovrimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) — D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 20, quinto comma, e 22, quinto, sesto e settimo comma — Modalità applicative del tributo — Assunta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Questioni non pregiudiziali rispetto alla definizione del giudizio di merito — Inammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Sovrimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) — D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 20, decimo e undicesimo comma (convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131) — Fissazione dell'aliquota del tributo da parte del Comune — Assunta violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione — Valutazione della rilevanza — Ininfluenza della richiesta declaratoria d'incostituzionalità sulla decisione della causa di merito — Inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Imposte e tasse — Sovrimposta comunale sui fabbricati (SOCOF) — D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 20, sesto

N. 170 — Ordinanza 8 maggio 1985 Pag. 501

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Armi — Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, sesto, nono e decimo comma — Collezione di armi comuni da sparo senza licenza — Disciplina sanzionatoria differenziata rispetto ad altra fattispecie — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. n. 199/1982) — Manifesta infondatezza.

N. 171 — Ordinanza 8 maggio 1985 » 505

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 15 settembre 1964, n. 756, art. 14, e D.L.C.P.S. 1º aprile 1947, n. 273, art. 1 — Mutata destinazione del fondo agricolo — Omessa previsione del diritto dell'affittuario ad un equo indennizzo — Pretesa violazione dell'art. 44 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 50 e 53 — Previsione del diritto ad un indennizzo — Condizioni — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 172 — Ordinanza 8 maggio 1985 » 509

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Contratti agrari — Legge 15 settembre 1964, n. 756, art. 14 — Contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge — Assunta inapplicabilità del regime di proroga legale — Pretesa violazione degli artt. 2, 3 e 44 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 53, terzo comma — Interpretazione estensiva del regime di proroga — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 173 — Ordinanza 8 maggio 1985 » 513

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Lavoro — Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11 — Assunzioni obbligatorie degli invalidi presso le aziende private — Pretesa violazione degli artt. 38 e 41 della Costituzione — Questione già dichiarata non fondata (sent. nn. 38/1980 e 279/1983) — Manifesta infondatezza.